Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0212(COD)

19.12.2025 **EMENDAMENTI**
505 - 798

Progetto di relazione
Fernando Navarrete Rojas
(PE778.136v01-00)

Istituzione dell'euro digitale

Proposta di regolamento
(COM(2023)0369 – C9-0219/2023 – 2023/0212(COD))

Emendamento 505
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) I portafogli europei di identità digitale potrebbero facilitare le operazioni digitali consentendo l'autenticazione, l'identificazione e lo scambio di attributi, compresi licenze e certificati. Tali portafogli dovrebbero contribuire all'effettivo accesso universale all'euro digitale e al relativo utilizzo. Gli Stati membri dovrebbero emettere portafogli europei di identità digitale sulla base di standard e prassi comuni stabiliti nella normativa di attuazione. Il portafoglio europeo di identità digitale dovrebbe disporre di salvaguardie solide e specifiche per garantire la vita privata e la protezione dei dati e una certificazione di sicurezza di alto livello. Le soluzioni front-end che devono essere sviluppate dalla Banca centrale europea dovrebbero pertanto tenere debitamente conto delle specifiche tecniche che disciplinano i portafogli europei di identità digitale. Ciò consentirebbe la pertinente interoperabilità con i portafogli europei di identità digitale che permetterebbe di sfruttare tali vantaggi. Sulla base della scelta degli utenti, l'interoperabilità con il portafoglio europeo di identità digitale dovrebbe anche consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela a norma del regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 421 final]. Inoltre, per conseguire un'esperienza coerente dei clienti, gli intermediari potrebbero scegliere di integrare pienamente i loro servizi front-end in euro digitale nelle specifiche che disciplinano i portafogli europei di identità digitale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 506
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Gli utenti dovrebbero essere in grado, se lo desiderano, di effettuare l'on-boarding e autorizzare i pagamenti con l'euro digitale utilizzando i portafogli europei di identità digitale. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero pertanto essere tenuti ad accettare i portafogli europei di identità digitale per la verifica delle identità dei clienti sia potenziali che esistenti, in linea con il regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 421 final]. Per facilitare l'apertura di conti in euro digitale in tutta l'Unione, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero inoltre poter contare su attestati qualificati forniti dai portafogli europei di identità digitale, anche per l'esecuzione a distanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero altresì accettare l'uso dei portafogli europei di identità digitale se il pagatore desidera utilizzare il portafoglio per autorizzare il pagamento nell'ambito di operazioni di pagamento in euro digitale. Inoltre, per agevolare i pagamenti di prossimità in euro digitale effettuati offline, dovrebbe essere possibile utilizzare i portafogli europei di identità digitale per la conservazione degli euro digitali nel dispositivo di pagamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 507
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Per agevolare l'armonizzazione dell'esperienza degli utenti, le norme, gli standard e i processi in materia di euro digitale che la Banca centrale europea può adottare conformemente alle proprie competenze dovrebbero garantire che qualsiasi utente dell'euro digitale sia in grado di effettuare operazioni di pagamento in euro digitale con qualsiasi altro utente dell'euro digitale in tutta la zona euro, indipendentemente dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti e dai servizi front-end utilizzati. Per ridurre la frammentazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio e sostenere la concorrenza, l'efficienza e l'innovazione in tale mercato, nonché lo sviluppo di strumenti di pagamento in tutta l'Unione in linea con l'obiettivo della strategia della Commissione in materia di pagamenti al dettaglio, l'euro digitale ***dovrebbe essere***, per quanto possibile, compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private, basandosi su sinergie funzionali e tecniche. In particolare, la Banca centrale europea ***dovrebbe cercare di garantire*** che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private al punto di interazione e nei pagamenti da persona a persona, dove la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione è attualmente significativa. L'uso di standard aperti, norme e processi comuni ed eventualmente infrastrutture condivise ***potrebbe*** favorire tale compatibilità. Le soluzioni esistenti***, sebbene possano*** essere sfruttate laddove siano ritenute appropriate per garantire la compatibilità, in particolare al fine di ridurre al minimo i costi complessivi di adattamento, non dovrebbero creare	(59) Per agevolare l'armonizzazione dell'esperienza degli utenti, le norme, gli standard e i processi in materia di euro digitale che la Banca centrale europea può adottare conformemente alle proprie competenze***, assicurando nel contempo consultazioni frequenti e dettagliate con tutti i portatori di interessi pertinenti,*** dovrebbero garantire che qualsiasi utente dell'euro digitale sia in grado di effettuare operazioni di pagamento in euro digitale con qualsiasi altro utente dell'euro digitale in tutta la zona euro, indipendentemente dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti e dai servizi front-end utilizzati. Per ridurre la frammentazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio e sostenere la concorrenza, l'efficienza e l'innovazione in tale mercato, nonché lo sviluppo di strumenti di pagamento in tutta l'Unione in linea con l'obiettivo della strategia della Commissione in materia di pagamenti al dettaglio, l'euro digitale ***è***, per quanto possibile, compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private, basandosi su sinergie funzionali e tecniche. In particolare, la Banca centrale europea ***garantisce, per quanto possibile,*** che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private al punto di interazione***, che comprende il punto vendita, il commercio elettronico, il commercio elettronico mobile e gli ambienti dei beneficiari che possono tenere conto degli sviluppi dei futuri pagamenti al dettaglio*** e nei pagamenti da persona a persona, dove la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione è attualmente significativa. L'uso di standard aperti, norme e processi comuni ed eventualmente infrastrutture

indebite dipendenze che potrebbero impedire l'adattamento dell'euro digitale alle nuove tecnologie o sarebbero incompatibili con le caratteristiche dell'euro digitale. Al fine di conseguire tali obiettivi, e senza conferire diritti azionabili ai gestori del mercato, la Banca centrale europea ***dovrebbe cercare di garantire*** che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private ***con la massima diligenza e ove ritenuto opportuno***.

condivise ***dovrebbe*** favorire tale compatibilità. ***Dato che*** le soluzioni esistenti ***possono*** essere sfruttate laddove siano ritenute appropriate per garantire la compatibilità, in particolare al fine di ridurre al minimo i costi complessivi di adattamento, ***la Banca centrale europea garantisce che le pertinenti norme tecniche per l'euro digitale siano pubblicate con largo anticipo rispetto all'emissione dell'euro digitale, al fine di concedere tempo sufficiente per l'adozione delle nuove norme da parte degli operatori di mercato e delle soluzioni private. Tuttavia tali soluzioni esistenti*** non dovrebbero creare indebite dipendenze che potrebbero impedire l'adattamento dell'euro digitale alle nuove tecnologie o sarebbero incompatibili con le caratteristiche dell'euro digitale. Al fine di conseguire tali obiettivi, e senza conferire diritti azionabili ai gestori del mercato, la Banca centrale europea ***garantisce, per quanto possibile,*** che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private ***e assicura che l'euro digitale si adatti alle pratiche di mercato***. ***Tale compatibilità con le soluzioni di mercato è fondamentale per l'adozione di norme comuni al di fuori della zona euro, nell'UE nel suo complesso.***

Or. en

Emendamento 508
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Per agevolare l'armonizzazione dell'esperienza degli utenti, le norme, gli standard e i processi in materia di euro digitale che la Banca centrale europea può adottare conformemente alle proprie	(59) Per agevolare l'armonizzazione dell'esperienza degli utenti, le norme, gli standard e i processi in materia di euro digitale che la Banca centrale europea può adottare conformemente alle proprie

competenze dovrebbero garantire che qualsiasi utente dell'euro digitale sia in grado di effettuare operazioni di pagamento in euro digitale con qualsiasi altro utente dell'euro digitale in tutta la zona euro, indipendentemente dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti e dai servizi front-end utilizzati. Per ridurre la frammentazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio e sostenere la concorrenza, l'efficienza e l'innovazione in tale mercato, nonché lo sviluppo di strumenti di pagamento in tutta l'Unione in linea con l'obiettivo della strategia della Commissione in materia di pagamenti al dettaglio, l'euro digitale dovrebbe essere, per quanto possibile, compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private, basandosi su sinergie funzionali e tecniche. In particolare, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private al punto di interazione e nei pagamenti da persona a persona, dove la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione è attualmente significativa. L'uso di standard aperti, norme e processi comuni ed eventualmente infrastrutture condivise potrebbe favorire tale compatibilità. ***Le soluzioni esistenti, sebbene possano essere sfruttate laddove siano ritenute appropriate per garantire la compatibilità, in particolare al fine di ridurre al minimo i costi complessivi di adattamento, non dovrebbero creare indebite dipendenze che potrebbero impedire l'adattamento dell'euro digitale alle nuove tecnologie o sarebbero incompatibili con le caratteristiche dell'euro digitale. Al fine di conseguire tali obiettivi, e senza conferire diritti azionabili ai gestori del mercato, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private con la massima diligenza e ove ritenuto opportuno.***

competenze dovrebbero garantire che qualsiasi utente dell'euro digitale sia in grado di effettuare operazioni di pagamento in euro digitale con qualsiasi altro utente dell'euro digitale in tutta la zona euro, indipendentemente dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti e dai servizi front-end utilizzati. Per ridurre la frammentazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio e sostenere la concorrenza, l'efficienza e l'innovazione in tale mercato, nonché lo sviluppo di strumenti di pagamento in tutta l'Unione in linea con l'obiettivo della strategia della Commissione in materia di pagamenti al dettaglio, l'euro digitale dovrebbe essere, per quanto possibile, compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private, basandosi su sinergie funzionali e tecniche. In particolare, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private al punto di interazione e nei pagamenti da persona a persona, dove la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione è attualmente significativa. L'uso di standard aperti, norme e processi comuni ed eventualmente infrastrutture condivise potrebbe favorire tale compatibilità.

Emendamento 509
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Per agevolare l'armonizzazione dell'esperienza degli utenti, le norme, gli standard e i processi in materia di euro digitale che la Banca centrale europea può adottare conformemente alle proprie competenze dovrebbero garantire che qualsiasi utente dell'euro digitale sia in grado di effettuare operazioni di pagamento in euro digitale con qualsiasi altro utente dell'euro digitale in tutta la zona euro, indipendentemente dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti e dai servizi front-end utilizzati. Per ridurre la frammentazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio e sostenere la concorrenza, l'efficienza e l'innovazione in tale mercato, nonché lo sviluppo di strumenti di pagamento in tutta l'Unione in linea con l'obiettivo della strategia della Commissione in materia di pagamenti al dettaglio, l'euro digitale dovrebbe essere, per quanto possibile, compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private, basandosi su sinergie funzionali e tecniche. In particolare, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private al punto di interazione e nei pagamenti da persona a persona, dove la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione è attualmente significativa. L'uso di standard aperti, norme e processi comuni ed eventualmente infrastrutture condivise potrebbe favorire tale compatibilità. Le soluzioni esistenti, sebbene possano essere sfruttate laddove	(59) Per agevolare l'armonizzazione dell'esperienza degli utenti, le norme, gli standard e i processi in materia di euro digitale che la Banca centrale europea può adottare conformemente alle proprie competenze dovrebbero garantire che qualsiasi utente dell'euro digitale sia in grado di effettuare operazioni di pagamento in euro digitale con qualsiasi altro utente dell'euro digitale in tutta la zona euro, indipendentemente dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti e dai servizi front-end utilizzati. Per ridurre la frammentazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio e sostenere la concorrenza, l'efficienza e l'innovazione in tale mercato, nonché lo sviluppo di strumenti di pagamento in tutta l'Unione in linea con l'obiettivo della strategia della Commissione in materia di pagamenti al dettaglio, l'euro digitale dovrebbe essere, per quanto possibile, compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private, basandosi su sinergie funzionali e tecniche. In particolare, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private al punto di interazione e nei pagamenti da persona a persona, dove la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione è attualmente significativa. L'uso di standard aperti, norme e processi comuni ed eventualmente infrastrutture condivise potrebbe favorire tale compatibilità. ***Nello specifico, la BCE dovrebbe privilegiare l'uso di standard***

siano ritenute appropriate per garantire la compatibilità, in particolare al fine di ridurre al minimo i costi complessivi di adattamento, non dovrebbero creare indebite dipendenze che potrebbero impedire l'adattamento dell'euro digitale alle nuove tecnologie o sarebbero incompatibili con le caratteristiche dell'euro digitale. Al fine di conseguire tali obiettivi, e senza conferire diritti azionabili ai gestori del mercato, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private con la massima diligenza e ove ritenuto opportuno.	***aperti, laddove siano disponibili.*** Le soluzioni esistenti, sebbene possano essere sfruttate laddove siano ritenute appropriate per garantire la compatibilità, in particolare al fine di ridurre al minimo i costi complessivi di adattamento, non dovrebbero creare indebite dipendenze che potrebbero impedire l'adattamento dell'euro digitale alle nuove tecnologie o sarebbero incompatibili con le caratteristiche dell'euro digitale. Al fine di conseguire tali obiettivi, e senza conferire diritti azionabili ai gestori del mercato, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private con la massima diligenza e ove ritenuto opportuno.

Or. en

Motivazione

Rispecchia la modifica all'articolo 26.

Emendamento 510
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 59

Testo della Commissione	*Emendamento*
(59) Per agevolare l'armonizzazione dell'esperienza degli utenti, le norme, gli standard e i processi in materia di euro digitale che la Banca centrale europea può adottare conformemente alle proprie competenze dovrebbero garantire che qualsiasi utente dell'euro digitale sia in grado di effettuare operazioni di pagamento in euro digitale con qualsiasi altro utente dell'euro digitale in tutta la zona euro, indipendentemente dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti e dai servizi front-end utilizzati. Per ridurre	(59) Per agevolare l'armonizzazione dell'esperienza degli utenti, le norme, gli standard e i processi in materia di euro digitale che la Banca centrale europea può adottare conformemente alle proprie competenze dovrebbero garantire che qualsiasi utente dell'euro digitale sia in grado di effettuare operazioni di pagamento in euro digitale con qualsiasi altro utente dell'euro digitale in tutta la zona euro, indipendentemente dai prestatori di servizi di pagamento coinvolti e dai servizi front-end utilizzati. Per ridurre

la frammentazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio e sostenere la concorrenza, l'efficienza e l'innovazione in tale mercato, nonché lo sviluppo di strumenti di pagamento in tutta l'Unione in linea con l'obiettivo della strategia della Commissione in materia di pagamenti al dettaglio, l'euro digitale dovrebbe essere***, per quanto possibile,*** compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private, basandosi su sinergie funzionali e tecniche. In particolare, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private al punto di interazione e nei pagamenti da persona a persona, dove la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione è attualmente significativa. L'uso di standard aperti, norme e processi comuni ed eventualmente infrastrutture condivise potrebbe favorire tale compatibilità. Le soluzioni esistenti, sebbene possano essere sfruttate laddove siano ritenute appropriate per garantire la compatibilità, in particolare al fine di ridurre al minimo i costi complessivi di adattamento, non dovrebbero creare indebite dipendenze che potrebbero impedire l'adattamento dell'euro digitale alle nuove tecnologie o sarebbero incompatibili con le caratteristiche dell'euro digitale. Al fine di conseguire tali obiettivi, e senza conferire diritti azionabili ai gestori del mercato, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private con la massima diligenza e ove ritenuto opportuno.	la frammentazione del mercato europeo dei pagamenti al dettaglio e sostenere la concorrenza, l'efficienza e l'innovazione in tale mercato, nonché lo sviluppo di strumenti di pagamento in tutta l'Unione in linea con l'obiettivo della strategia della Commissione in materia di pagamenti al dettaglio, l'euro digitale dovrebbe essere ***pienamente e perfettamente*** compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private, basandosi su sinergie funzionali e tecniche. In particolare, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private al punto di interazione e nei pagamenti da persona a persona, dove la frammentazione del mercato dei pagamenti al dettaglio dell'Unione è attualmente significativa. L'uso di standard aperti, norme e processi comuni ed eventualmente infrastrutture condivise potrebbe favorire tale compatibilità***. La BCE dovrebbe privilegiare l'uso di standard aperti laddove tali standard siano disponibili***. Le soluzioni esistenti, sebbene possano essere sfruttate laddove siano ritenute appropriate per garantire la compatibilità, in particolare al fine di ridurre al minimo i costi complessivi di adattamento, non dovrebbero creare indebite dipendenze che potrebbero impedire l'adattamento dell'euro digitale alle nuove tecnologie o sarebbero incompatibili con le caratteristiche dell'euro digitale. Al fine di conseguire tali obiettivi, e senza conferire diritti azionabili ai gestori del mercato, la Banca centrale europea dovrebbe cercare di garantire che l'euro digitale sia compatibile con le soluzioni di pagamento digitali private con la massima diligenza e ove ritenuto opportuno.

Or. en

Emendamento 511

Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(59 bis) Un kernel (nucleo) è un pezzo fondamentale di software incorporato nei terminali di pagamento che gestisce l'elaborazione delle operazioni di pagamento. Un kernel assicura che il terminale possa leggere e autenticare i dati della carta o del portafoglio digitale e comunicare con una banca dati tramite una rete per completare un'operazione. Un kernel agnostico si riferisce al componente software di base di un sistema indipendente da specifici standard, protocolli, provider o ambienti esterni e funziona indipendentemente dal prestatore di servizi di pagamento (PSP), dal formato dell'interfaccia di programmazione avanzata (API) o dal quadro normativo. Gli sviluppatori possono creare integrazioni in vari modi.

Or. en

Emendamento 512
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 59 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(59 ter) L'introduzione di un kernel europeo basato su standard industriali stabiliti di comune accordo e l'installazione di terminali di pagamento in Europa che supportano le operazioni in euro digitale sono importanti fattori di autonomia strategica. Ciò si tradurrebbe

in un sistema aperto, accessibile ai sistemi di pagamento europei sia regionali che nazionali, consentendo in tal modo ai clienti di effettuare pagamenti senza contatto in tutta la zona euro. Gli effetti di rete generati da un euro digitale funzionerebbero come un bene pubblico, a beneficio sia delle iniziative pubbliche che di quelle private.

Or. en

Emendamento 513
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) Per ***facilitare la risoluzione delle controversie***, la Banca centrale europea dovrebbe fornire ai prestatori di servizi di pagamento ***e agli utenti dell'***euro digitale ***un*** supporto tecnico e funzionale ***per la*** risoluzione delle controversie***, almeno in relazione alle controversie (preliminari) di natura tecnica e per frode***. Le controversie di natura tecnica comprendono, tra l'altro, le situazioni in cui l'importo dell'operazione è diverso, in cui vi sono duplicati o in cui ***manca*** l'autorizzazione o la preconvalida. Le controversie ***per frode*** comprendono, tra l'altro, le situazioni di furto d'identità, frode d'identità degli esercenti***, merci contraffatte***.	(60) Per ***proteggere i consumatori, mantenere la fiducia nell'euro digitale e contribuire al suo corretto funzionamento***, la Banca centrale europea dovrebbe fornire ***sostegno*** ai prestatori di servizi di pagamento ***per facilitare la risoluzione delle controversie preliminari e delle controversie relative alle operazioni di pagamento in*** euro digitale ***effettuate online. La BCE e le banche centrali nazionali possono istituire, come minimo, meccanismi di*** supporto tecnico e funzionale ***che facilitino lo scambio di messaggi tra prestatori di servizi di pagamento in vista della*** risoluzione delle controversie ***ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 e mettere tali meccanismi a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento. Possono sorgere controversie in una serie di situazioni, tra cui quelle relative all'esecuzione di un'operazione di pagamento in euro digitale, quali frodi o questioni tecniche connesse ai pagamenti, o quelle relative al bene o al servizio alla base di un'operazione***. Le controversie di natura tecnica comprendono, tra l'altro, le situazioni in cui l'importo dell'operazione

è diverso, in cui vi sono duplicati o in cui ***vi è un problema con*** l'autorizzazione o la preconvalida ***o con il passaggio a conti di pagamento in euro digitale***. Le controversie ***relative alle frodi di pagamento*** comprendono, tra l'altro, le situazioni di furto d'identità, frode d'identità degli esercenti ***e frode con furto di identità del prestatore di servizi di pagamento***. ***I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a offrire servizi di risoluzione delle controversie solo a norma della direttiva (UE) 2015/2366. Essi possono tuttavia avvalersi dei meccanismi di cui al presente regolamento per i servizi di risoluzione delle controversie diversi da quelli di cui alla direttiva (UE) 2015/2366, senza essere obbligati a fornire tali servizi agli utenti dell'euro digitale. I prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero addebitare commissioni per la prestazione di servizi di risoluzione delle controversie preliminari e delle controversie ai singoli utenti. La prestazione di servizi di risoluzione delle controversie preliminari prevede una commissione di servizio soggetta a massimale a carico dell'esercente, mentre le procedure di risoluzione delle controversie possono essere addebitate agli esercenti, a condizione che tale commissione non superi la commissione addebitata per tale servizio per un mezzo di pagamento comparabile. Fatte salve le funzioni delle banche centrali nazionali previste da altre legislazioni o il loro coinvolgimento in procedure alternative di risoluzione delle controversie, la BCE e le banche centrali nazionali non dovrebbero agire in qualità di parte in nessuna di tali controversie. I sistemi di pagamento comparabili, in particolare quelli che operano a livello transfrontaliero, dispongono di meccanismi di risoluzione delle controversie analoghi e offrono un sostegno significativo ai prestatori di servizi di pagamento nella risoluzione***

delle controversie, anche commerciali.

Or. en

Emendamento 514
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) Per facilitare la risoluzione delle controversie, la Banca centrale europea dovrebbe fornire ai prestatori di servizi di pagamento e agli utenti dell'euro digitale un supporto tecnico e funzionale per la risoluzione delle controversie, almeno in relazione alle controversie (preliminari) di natura tecnica ***e*** per frode. Le controversie di natura tecnica comprendono, tra l'altro, le situazioni in cui l'importo dell'operazione è diverso, in cui vi sono duplicati o in cui manca l'autorizzazione o la preconvalida. Le controversie per frode comprendono, tra l'altro, le situazioni di furto d'identità, frode d'identità degli esercenti, merci contraffatte.	(60) Per facilitare la risoluzione delle controversie, la Banca centrale europea dovrebbe fornire ai prestatori di servizi di pagamento e agli utenti dell'euro digitale un supporto tecnico e funzionale per la risoluzione delle controversie, almeno in relazione alle controversie (preliminari) di natura tecnica***,*** per frode ***e commerciali***. Le controversie di natura tecnica comprendono, tra l'altro, le situazioni in cui l'importo dell'operazione è diverso, in cui vi sono duplicati o in cui manca l'autorizzazione o la preconvalida. Le controversie per frode comprendono, tra l'altro, le situazioni di furto d'identità, frode d'identità degli esercenti, merci contraffatte.

Or. en

Emendamento 515
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(60 bis) Al fine di garantire l'applicazione coerente del codice che disciplina il funzionamento dell'euro digitale e in considerazione del ruolo della

Banca centrale europea in quanto gestore dell'infrastruttura per l'euro digitale online, nonché progettista e normatore del dispositivo per l'euro digitale offline, le controversie tra i prestatori di servizi di pagamento derivanti dall'applicazione di tale codice dovrebbero essere decise nell'ambito di un'unica funzione di risoluzione delle controversie svolta da un comitato indipendente con rappresentanti sia della Banca centrale europea che dei prestatori di servizi di pagamento partecipanti su base contrattuale con i prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale. Tale accordo prevede una chiara ripartizione delle responsabilità, fondata su un nesso causale tra la fornitura dell'infrastruttura da parte della Banca centrale europea e l'applicazione del codice, nonché le questioni che ne derivano. Per salvaguardare l'imparzialità, il comitato dovrebbe operare in base a norme interne e a un quadro di governance che garantisca la separazione operativa e la piena indipendenza dalla Banca centrale europea. Le decisioni adottate in tale contesto dovrebbero vincolare i prestatori partecipanti in virtù dei loro impegni contrattuali, fatto salvo l'accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali previsti dal diritto dell'Unione e nazionale.

Or. en

Emendamento 516
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Per accedere all'euro digitale e utilizzarlo nell'ambito dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero ricevere	(61) Per accedere all'euro digitale e utilizzarlo nell'ambito dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero ricevere

servizi front-end. Tali utenti ***dovrebbero avere*** la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti ***dai prestatori di servizi di pagamento e*** dalla Banca centrale europea. ***I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter scegliere di affidarsi ai*** servizi front-end ***forniti da altri portatori di interessi, compresa la*** Banca centrale europea***, in particolare nel caso in cui i costi di sviluppo e gestione dei servizi*** front-end***, comprese le applicazioni, siano sproporzionati***. Laddove gli utenti digitali dell'euro possano scegliere tra diversi servizi front-end, la decisione di optare per un determinato servizio front-end dovrebbe spettare in ultima analisi a tali utenti e non dovrebbe essere imposta dai prestatori di servizi di pagamento o dalla Banca centrale europea. ***A tale riguardo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero avere la capacità di fornire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea.*** La Banca centrale europea e i prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che la BCE non possa accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale attraverso la sua soluzione front-end.

servizi front-end ***che rispettino i più elevati standard di accessibilità, facilità d'uso, semplicità, inclusività e resilienza***. ***I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero sempre dare a*** tali utenti la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea***, in modo da garantire che vi sia sempre un modo semplice per accedere alla moneta di banca centrale, come avviene oggi con le banconote***. ***I*** servizi front-end ***forniti dalla Banca centrale europea assicurano un'esperienza omogenea all'interno della zona euro e concedono caratteristiche di accessibilità che vanno oltre le norme obbligatorie dell'atto europeo sull'accessibilità, garantendo l'inclusione digitale delle persone con disabilità, limitazioni funzionali o competenze digitali limitate, nonché degli anziani. Poiché garantire l'inclusione e la resilienza digitali è nell'interesse pubblico, tutti i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero sostenere i servizi front-end forniti dalla*** Banca centrale europea***, evitando che una decisione del prestatore di servizi di pagamento ne limiti la libertà. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter scegliere di fornire anche il proprio*** front-end***, senza limitare le scelte delle persone***. Laddove gli utenti digitali dell'euro possano scegliere tra diversi servizi front-end, la decisione di optare per un determinato servizio front-end dovrebbe spettare in ultima analisi a tali utenti e non dovrebbe essere imposta dai prestatori di servizi di pagamento o dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea e i prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che la BCE non possa accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale attraverso la sua soluzione front-

end.

Or. en

Emendamento 517
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Per accedere all'euro digitale e utilizzarlo nell'ambito dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero ricevere servizi front-end. Tali utenti dovrebbero avere la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti dai prestatori di servizi di pagamento e dalla Banca centrale europea. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter scegliere di affidarsi ai servizi front-end forniti da altri portatori di interessi, compresa la Banca centrale europea, in particolare nel caso in cui i costi di sviluppo e gestione dei servizi front-end, comprese le applicazioni, siano sproporzionati. Laddove gli utenti digitali dell'euro possano scegliere tra diversi servizi front-end, la decisione di optare per un determinato servizio front-end dovrebbe spettare in ultima analisi a tali utenti e non dovrebbe essere imposta dai prestatori di servizi di pagamento o dalla Banca centrale europea. A tale riguardo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero avere la capacità di fornire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea e i prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate,	(61) Per accedere all'euro digitale e utilizzarlo nell'ambito dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero ricevere servizi front-end. Tali utenti dovrebbero avere la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti dai prestatori di servizi di pagamento e dalla Banca centrale europea. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter scegliere di affidarsi ai servizi front-end forniti da altri portatori di interessi, compresa la Banca centrale europea, in particolare nel caso in cui i costi di sviluppo e gestione dei servizi front-end, comprese le applicazioni, siano sproporzionati. Laddove gli utenti digitali dell'euro possano scegliere tra diversi servizi front-end, la decisione di optare per un determinato servizio front-end dovrebbe spettare in ultima analisi a tali utenti e non dovrebbe essere imposta dai prestatori di servizi di pagamento o dalla Banca centrale europea. A tale riguardo, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero avere la capacità di fornire agli utenti dell'euro digitale la possibilità di accedere ai servizi di pagamento in euro digitale e di utilizzarli attraverso i servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea. La Banca centrale europea e i prestatori di servizi di pagamento attuano misure tecniche e organizzative adeguate,

comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che la BCE non possa accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale attraverso la sua soluzione front-end.	comprese misure ***di accessibilità,*** di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che la BCE non possa accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale attraverso la sua soluzione front-end. ***In quest'ottica, i prestatori di servizi di pagamento che offrono servizi front-end in euro digitale dovrebbero anche elaborare e pubblicare un'analisi del modo in cui soddisferanno i requisiti di accessibilità.***

Or. en

Emendamento 518
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
(62) ***Per evitare interferenze nelle relazioni con i clienti dei prestatori di servizi di pagamento e nel loro ruolo nella distribuzione dell'euro digitale, le soluzioni front-end fornite dalla Banca centrale europea dovrebbero limitarsi a fornire un'interfaccia tra gli utenti dell'euro digitale e le infrastrutture di pagamento dei prestatori di servizi di pagamento. In particolare, l'Eurosistema non avrebbe un rapporto contrattuale con gli utenti dell'euro digitale, neppure in caso di utilizzo da parte di questi ultimi dei servizi front-end forniti dalla Banca centrale europea.*** La BCE e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che la BCE non possa accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale attraverso la sua soluzione front-end.	(62) La BCE e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate, comprese misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, per garantire che la BCE non possa accedere all'identità dei singoli utenti dell'euro digitale attraverso la sua soluzione front-end.

Or. en

Emendamento 519
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) Per consentire un'agevole esperienza degli utenti, i prestatori di servizi di pagamento che forniscono agli utenti dell'euro digitale servizi front-end per accedere all'euro digitale e utilizzarlo dovrebbero fare in modo che gli utenti dell'euro digitale possano accedere all'euro digitale e utilizzarlo in modo rapido e semplice. In particolare, i conti di pagamento in euro digitale dovrebbero essere chiaramente contrassegnati utilizzando il logo digitale ufficiale dell'euro digitale. I conti di pagamento in euro digitale dovrebbero essere accessibili tramite una delle pagine principali del sito internet o un'applicazione, o altri servizi front-end, su un piano di parità con i conti di pagamento in euro non digitale.	(63) Per consentire un'agevole esperienza degli utenti, i prestatori di servizi di pagamento che forniscono agli utenti dell'euro digitale servizi front-end per accedere all'euro digitale e utilizzarlo dovrebbero fare in modo che gli utenti dell'euro digitale possano accedere all'euro digitale e utilizzarlo in modo rapido e semplice. In particolare, i conti di pagamento in euro digitale dovrebbero essere chiaramente contrassegnati utilizzando il logo digitale ufficiale dell'euro digitale. I conti di pagamento in euro digitale dovrebbero essere accessibili tramite una delle pagine principali del sito internet o un'applicazione, o altri servizi front-end, su un piano di parità con i conti di pagamento in euro non digitale. ***Dovrebbe essere offerta un'assistenza dedicata che consenta ai consumatori vulnerabili di utilizzare tutti i servizi di base. I servizi dovrebbero essere allineati agli obiettivi del codice di condotta per l'accessibilità di cui al regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali). Su richiesta dell'utente, i servizi in euro digitale dovrebbero essere messi a disposizione gratuitamente anche in una forma fisica accessibile, semplice e riconoscibile, come una carta.***

Or. en

Emendamento 520
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione	*Emendamento*
(64) Al fine di consentire il regolamento istantaneo, in circostanze normali le operazioni in euro digitale effettuate sia online che offline, anche nel contesto del conferimento e del prelievo di fondi ***e come funzionalità a cascata e a cascata inversa***, dovrebbero essere regolate istantaneamente nel giro di pochi secondi. Il regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe essere eseguito nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale adottata dall'Eurosistema. Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbero essere regolate nel giro di pochi secondi, come specificato in base ai requisiti funzionali e tecnici adottati dalla Banca centrale europea. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe avvenire al momento della registrazione degli euro digitali in questione del pagatore e del beneficiario nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale approvata dalla Banca centrale europea, indipendentemente dal fatto che gli euro digitali siano registrati come saldi di disponibilità o unità di valore, o dalla tecnologia utilizzata. L'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale dovrebbe cercare di garantire l'adattamento alle nuove tecnologie, compresa la tecnologia a registro distribuito.	(64) Al fine di consentire il regolamento istantaneo, in circostanze normali le operazioni in euro digitale effettuate sia online che offline, anche nel contesto del conferimento e del prelievo di fondi, dovrebbero essere regolate istantaneamente nel giro di pochi secondi. Il regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe essere eseguito nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale adottata dall'Eurosistema. Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbero essere regolate nel giro di pochi secondi, come specificato in base ai requisiti funzionali e tecnici adottati dalla Banca centrale europea. Il regolamento finale delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online dovrebbe avvenire al momento della registrazione degli euro digitali in questione del pagatore e del beneficiario nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale approvata dalla Banca centrale europea, indipendentemente dal fatto che gli euro digitali siano registrati come saldi di disponibilità o unità di valore, o dalla tecnologia utilizzata. L'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale dovrebbe cercare di garantire l'adattamento alle nuove tecnologie, compresa la tecnologia a registro distribuito.

Or. en

Emendamento 521
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione	*Emendamento*
(65) ***A causa dell'assenza di connettività di rete,*** il regolamento ***dei pagamenti di prossimità*** in euro digitale ***effettuati*** offline dovrebbe avvenire ***nella memoria locale del dispositivo di pagamento, rispettivamente dei pagatori e dei beneficiari***. ***I pagamenti di prossimità*** in euro digitale ***effettuati*** offline dovrebbero essere ***regolati*** nel giro di pochi secondi, come specificato in base ai requisiti funzionali e tecnici adottati dalla Banca centrale europea. Il regolamento finale dovrebbe avvenire al momento ***dell'aggiornamento delle registrazioni delle pertinenti disponibilità di*** euro digitale ***nei dispositivi di conservazione locale, rispettivamente del pagatore e del beneficiario, indipendentemente dal fatto che gli euro digitali siano registrati come saldi di disponibilità o unità di valore detenuti, o dalla tecnologia utilizzata***.	(65) Il regolamento ***delle operazioni di pagamento*** in euro digitale ***effettuate*** offline dovrebbe avvenire ***senza la necessità di un'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale***. ***Le operazioni di pagamento*** in euro digitale ***effettuate*** offline dovrebbero essere ***regolate*** nel giro di pochi secondi, come specificato in base ai requisiti funzionali e tecnici adottati dalla Banca centrale europea. Il regolamento finale dovrebbe avvenire al momento ***in cui i fondi presenti sul dispositivo per l'***euro digitale ***offline del pagatore sono trasferiti direttamente al dispositivo per l'euro digitale offline del beneficiario senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento o dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale***.

Or. en

Emendamento 522
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) ***Per motivi di libertà contrattuale e per garantire la concorrenza, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero avere la possibilità di trasferire i loro conti di pagamento in euro digitale a diversi prestatori di servizi di pagamento. Su richiesta degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero quindi consentire il trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale, mantenendo nel contempo gli stessi identificativi di conto.*** In	(67) In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non sia in grado di svolgere tale compito, anche a causa della perdita dei pertinenti dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale, la Banca centrale europea dovrebbe poter autorizzare il trasferimento di conti di pagamento in euro digitale in modo che il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale possa recuperare le informazioni sulle disponibilità di euro digitale

circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non sia in grado di svolgere tale compito, anche a causa della perdita dei pertinenti dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale, la Banca centrale europea dovrebbe poter autorizzare il trasferimento di conti di pagamento in euro digitale in modo che il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale possa recuperare le informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente dell'euro digitale e completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile. Tale processo dovrebbe consentire a un utente dell'euro digitale di continuare ad accedere alle proprie disponibilità di euro digitale tramite il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato. La Banca centrale europea non avrebbe alcun ruolo operativo nel trasferimento del conto, sia in situazioni di continuità aziendale che in circostanze eccezionali.

	dell'utente dell'euro digitale e completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile. Tale processo dovrebbe consentire a un utente dell'euro digitale di continuare ad accedere alle proprie disponibilità di euro digitale tramite il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato. La Banca centrale europea non avrebbe alcun ruolo operativo nel trasferimento del conto, sia in situazioni di continuità aziendale che in circostanze eccezionali.

Or. en

Emendamento 523
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) Per motivi di libertà contrattuale e per garantire la concorrenza, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero avere la possibilità di trasferire i loro conti di pagamento in euro digitale a diversi prestatori di servizi di pagamento. Su richiesta degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero quindi consentire il trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale, mantenendo nel contempo gli	(67) Per motivi di libertà contrattuale e per garantire la concorrenza, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero avere la possibilità di trasferire a titolo gratuito i loro conti di pagamento in euro digitale a diversi prestatori di servizi di pagamento***, il che dovrebbe essere gratuito in linea con la direttiva 2014/92/UE (direttiva sui conti di pagamento)***. Su richiesta degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero quindi consentire il

stessi identificativi di conto. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non sia in grado di svolgere tale compito, anche a causa della perdita dei pertinenti dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale, la Banca centrale europea dovrebbe poter autorizzare il trasferimento di conti di pagamento in euro digitale in modo che il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale possa recuperare le informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente dell'euro digitale e completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile. Tale processo dovrebbe consentire a un utente dell'euro digitale di continuare ad accedere alle proprie disponibilità di euro digitale tramite il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato. La Banca centrale europea non avrebbe alcun ruolo operativo nel trasferimento del conto, sia in situazioni di continuità aziendale che in circostanze eccezionali.	trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale, mantenendo nel contempo gli stessi identificativi di conto. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non sia in grado di svolgere tale compito, anche a causa della perdita dei pertinenti dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale, la Banca centrale europea dovrebbe poter autorizzare il trasferimento di conti di pagamento in euro digitale in modo che il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale possa recuperare le informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente dell'euro digitale e completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile. Tale processo dovrebbe consentire a un utente dell'euro digitale di continuare ad accedere alle proprie disponibilità di euro digitale tramite il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato. La Banca centrale europea non avrebbe alcun ruolo operativo nel trasferimento del conto, sia in situazioni di continuità aziendale che in circostanze eccezionali.

Or. en

Emendamento 524
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) Per motivi di libertà contrattuale e per garantire la concorrenza, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero avere la possibilità di trasferire i loro conti di pagamento in euro digitale a diversi prestatori di servizi di pagamento. Su richiesta degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero quindi consentire il	(67) Per motivi di libertà contrattuale e per garantire la concorrenza, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero avere la possibilità di trasferire i loro conti di pagamento in euro digitale a diversi prestatori di servizi di pagamento. Su richiesta degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero quindi consentire il

trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale, mantenendo nel contempo gli stessi identificativi di conto. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non sia in grado di svolgere tale compito, anche a causa della perdita dei pertinenti dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale, la Banca centrale europea dovrebbe poter autorizzare il trasferimento di conti di pagamento in euro digitale in modo che il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale possa recuperare le informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente dell'euro digitale e completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile. Tale processo dovrebbe consentire a un utente dell'euro digitale di continuare ad accedere alle proprie disponibilità di euro digitale tramite il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato. La Banca centrale europea non avrebbe alcun ruolo operativo nel trasferimento del conto, sia in situazioni di continuità aziendale che in circostanze eccezionali.	trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale ***senza inutili ritardi***, mantenendo nel contempo gli stessi identificativi di conto. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non sia in grado di svolgere tale compito, anche a causa della perdita dei pertinenti dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale, la Banca centrale europea dovrebbe poter autorizzare il trasferimento di conti di pagamento in euro digitale in modo che il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale possa recuperare le informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente dell'euro digitale e completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile. Tale processo dovrebbe consentire a un utente dell'euro digitale di continuare ad accedere alle proprie disponibilità di euro digitale tramite il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato. La Banca centrale europea non avrebbe alcun ruolo operativo nel trasferimento del conto, sia in situazioni di continuità aziendale che in circostanze eccezionali.

Or. en

Emendamento 525
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Considerando 67

Testo della Commissione	*Emendamento*
(67) Per motivi di libertà contrattuale e per garantire la concorrenza, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero avere la possibilità di trasferire i loro conti di pagamento in euro digitale a diversi prestatori di servizi di pagamento. Su richiesta degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento	(67) Per motivi di libertà contrattuale e per garantire la concorrenza, gli utenti dell'euro digitale dovrebbero avere la possibilità di trasferire ***a titolo gratuito*** i loro conti di pagamento in euro digitale a diversi prestatori di servizi di pagamento. Su richiesta degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento

dovrebbero quindi consentire il trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale, mantenendo nel contempo gli stessi identificativi di conto. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non sia in grado di svolgere tale compito, anche a causa della perdita dei pertinenti dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale, la Banca centrale europea dovrebbe poter autorizzare il trasferimento di conti di pagamento in euro digitale in modo che il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale possa recuperare le informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente dell'euro digitale e completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile. Tale processo dovrebbe consentire a un utente dell'euro digitale di continuare ad accedere alle proprie disponibilità di euro digitale tramite il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato. La Banca centrale europea non avrebbe alcun ruolo operativo nel trasferimento del conto, sia in situazioni di continuità aziendale che in circostanze eccezionali.	dovrebbero quindi consentire il trasferimento dei conti di pagamento in euro digitale, mantenendo nel contempo gli stessi identificativi di conto. In circostanze eccezionali in cui un prestatore di servizi di pagamento non sia in grado di svolgere tale compito, anche a causa della perdita dei pertinenti dati relativi ai conti di pagamento in euro digitale, la Banca centrale europea dovrebbe poter autorizzare il trasferimento di conti di pagamento in euro digitale in modo che il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato dall'utente dell'euro digitale possa recuperare le informazioni sulle disponibilità di euro digitale dell'utente dell'euro digitale e completare il trasferimento senza ricorrere al prestatore di servizi di pagamento indisponibile. Tale processo dovrebbe consentire a un utente dell'euro digitale di continuare ad accedere alle proprie disponibilità di euro digitale tramite il nuovo prestatore di servizi di pagamento designato. La Banca centrale europea non avrebbe alcun ruolo operativo nel trasferimento del conto, sia in situazioni di continuità aziendale che in circostanze eccezionali.

Or. en

Emendamento 526
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) La prevenzione delle frodi da parte dei prestatori di servizi di pagamento è essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale e per l'integrità dei dati personali trattati nei pagamenti in euro digitale, nonché per garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'euro digitale. La prevenzione	(68) La prevenzione delle frodi da parte dei prestatori di servizi di pagamento è essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale e per l'integrità dei dati personali trattati nei pagamenti in euro digitale, nonché per garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'euro digitale. La prevenzione

delle frodi svolge un ruolo essenziale nel mantenere la fiducia nella moneta unica. A tal fine la Banca centrale europea può istituire un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi, a sostegno delle attività di gestione delle frodi svolte dai prestatori di servizi di pagamento sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online. Un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi fornisce una serie di funzioni essenziali per individuare le tipologie di frode che un singolo prestatore di servizi di pagamento non sarebbe in grado di individuare da solo. Spesso un prestatore di servizi di pagamento non dispone di un quadro completo di tutti gli elementi che potrebbero portare all'individuazione tempestiva delle frodi. Tuttavia questa può essere resa più efficace grazie alle informazioni sulle attività potenzialmente fraudolente provenienti da altri prestatori di servizi di pagamento. Questa funzione generale di individuazione delle frodi esiste in sistemi di pagamento comparabili ed è necessaria per dimostrare il conseguimento di bassi tassi di frode al fine di mantenere l'euro digitale sicuro sia per i consumatori che per gli esercenti. Il trasferimento di informazioni tra prestatori di servizi di pagamento e il meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi dovrebbero essere soggetti a misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia per garantire che i singoli utenti dell'euro digitale non siano identificati dal meccanismo centrale di individuazione e prevenzione delle frodi.	delle frodi svolge un ruolo essenziale nel mantenere la fiducia nella moneta unica. A tal fine la Banca centrale europea può istituire un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi, a sostegno delle attività di gestione delle frodi svolte dai prestatori di servizi di pagamento sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online***. Di conseguenza, il meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi dovrebbe prevedere la possibilità di scambio dei dati sulle frodi tra i prestatori di servizi di pagamento***. Un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi fornisce una serie di funzioni essenziali per individuare le tipologie di frode che un singolo prestatore di servizi di pagamento non sarebbe in grado di individuare da solo. Spesso un prestatore di servizi di pagamento non dispone di un quadro completo di tutti gli elementi che potrebbero portare all'individuazione tempestiva delle frodi. Tuttavia questa può essere resa più efficace grazie alle informazioni sulle attività potenzialmente fraudolente provenienti da altri prestatori di servizi di pagamento. Questa funzione generale di individuazione delle frodi esiste in sistemi di pagamento comparabili ed è necessaria per dimostrare il conseguimento di bassi tassi di frode al fine di mantenere l'euro digitale sicuro sia per i consumatori che per gli esercenti. Il trasferimento di informazioni tra prestatori di servizi di pagamento e il meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi dovrebbero essere soggetti a misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia per garantire che i singoli utenti dell'euro digitale non siano identificati dal meccanismo centrale di individuazione e prevenzione delle frodi.
	Or. en

Emendamento 527

Regina Doherty

Proposta di regolamento
Considerando 68

Testo della Commissione	*Emendamento*
(68) La prevenzione delle frodi da parte dei prestatori di servizi di pagamento è essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale e per l'integrità dei dati personali trattati nei pagamenti in euro digitale, nonché per garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'euro digitale. La prevenzione delle frodi svolge un ruolo essenziale nel mantenere la fiducia nella moneta unica. A tal fine la Banca centrale europea può istituire un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi, a sostegno delle attività di gestione delle frodi svolte dai prestatori di servizi di pagamento sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online. Un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi fornisce una serie di funzioni essenziali per individuare le tipologie di frode che un singolo prestatore di servizi di pagamento non sarebbe in grado di individuare da solo. Spesso un prestatore di servizi di pagamento non dispone di un quadro completo di tutti gli elementi che potrebbero portare all'individuazione tempestiva delle frodi. Tuttavia questa può essere resa più efficace grazie alle informazioni sulle attività potenzialmente fraudolente provenienti da altri prestatori di servizi di pagamento. Questa funzione generale di individuazione delle frodi esiste in sistemi di pagamento comparabili ed è necessaria per dimostrare il conseguimento di bassi tassi di frode al fine di mantenere l'euro digitale sicuro sia per i consumatori che per gli esercenti. Il trasferimento di informazioni tra prestatori di servizi di pagamento e il meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi dovrebbero essere soggetti a misure di sicurezza e di tutela della vita privata	(68) La prevenzione delle frodi da parte dei prestatori di servizi di pagamento è essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale e per l'integrità dei dati personali trattati nei pagamenti in euro digitale, nonché per garantire il funzionamento regolare ed efficiente dell'euro digitale. La prevenzione delle frodi svolge un ruolo essenziale nel mantenere la fiducia nella moneta unica. A tal fine la Banca centrale europea può istituire un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi, a sostegno delle attività di gestione delle frodi svolte dai prestatori di servizi di pagamento sulle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online. Un meccanismo generale di individuazione e prevenzione delle frodi fornisce una serie di funzioni essenziali per individuare le tipologie di frode che un singolo prestatore di servizi di pagamento non sarebbe in grado di individuare da solo. Spesso un prestatore di servizi di pagamento non dispone di un quadro completo di tutti gli elementi che potrebbero portare all'individuazione tempestiva delle frodi. Tuttavia questa può essere resa più efficace grazie alle informazioni sulle attività potenzialmente fraudolente provenienti da altri prestatori di servizi di pagamento. Questa funzione generale di individuazione delle frodi esiste in sistemi di pagamento comparabili ed è necessaria per dimostrare il conseguimento di bassi tassi di frode al fine di mantenere l'euro digitale sicuro sia per i consumatori che per gli esercenti. Il trasferimento di informazioni tra prestatori di servizi di pagamento e il meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi dovrebbero essere soggetti a misure di sicurezza e di tutela della vita privata

all'avanguardia per garantire che i singoli utenti dell'euro digitale non siano identificati dal meccanismo centrale di individuazione e prevenzione delle frodi.	all'avanguardia per garantire che i singoli utenti dell'euro digitale non siano identificati dal meccanismo centrale di individuazione e prevenzione delle frodi. ***Gli utenti dell'euro digitale potrebbero non essere identificati personalmente dal meccanismo centrale di individuazione e prevenzione delle frodi. Le misure in vigore dovrebbero mirare a una continua riduzione dei livelli di frode nel tempo e garantire che qualsiasi attività rilevata sia affrontata in modo rapido ed efficace.***
	Or. en

Emendamento 528
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione	*Emendamento*
(69) Per elaborare i pagamenti in euro digitale online o offline, è essenziale che i prestatori di servizi front-end per l'euro digitale e gli emittenti di portafogli europei di identità digitale ottengano l'accesso alle tecnologie NFC (near-field communication, comunicazione in prossimità) sui dispositivi mobili. Tali componenti comprendono in particolare, ma non solo, le antenne NFC e i cosiddetti elementi sicuri dei dispositivi mobili (ad esempio Universal Integrated Circuit Card (UICC), embedded SE (eSE) e microSD ecc.). È pertanto necessario garantire che, ogniqualvolta necessario per prestare servizi in euro digitale, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili o i fornitori di servizi di comunicazione elettronica non rifiutino l'accesso alle antenne NFC e agli elementi sicuri. La moneta di banca centrale a corso legale dovrebbe essere ampiamente accessibile. Affinché ciò sia	***soppresso***

garantito anche nell'economia digitale, i prestatori di servizi front-end per l'euro digitale e gli operatori dei portafogli europei di identità digitale hanno il diritto di salvare software sull'hardware dei pertinenti dispositivi mobili in modo da rendere tecnicamente possibili le operazioni con l'euro digitale sia online che offline. A tal fine i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere tenuti a garantire l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a tutte le componenti hardware e software, ove necessario per le operazioni in euro digitale effettuate online e offline. In tutti i casi, tali operatori sarebbero tenuti a fornire una capacità adeguata in termini di pertinenti componenti hardware e software dei dispositivi mobili per l'elaborazione delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online e per la conservazione degli euro digitali sui dispositivi mobili per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline. Tale obbligo dovrebbe lasciare impregiudicato l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925, che obbliga i gatekeeper a fornire a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità, nonché l'accesso ai fini dell'interoperabilità, con il sistema operativo, le componenti hardware o software dei dispositivi mobili, applicabile ai mezzi di pagamento digitali nuovi e esistenti, compreso l'euro digitale.

Or. en

Emendamento 529
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Considerando 69

Testo della Commissione	*Emendamento*
(69) Per elaborare i pagamenti in euro digitale online o offline, è essenziale che i prestatori di servizi front-end per l'euro digitale e gli emittenti di portafogli europei di identità digitale ottengano l'accesso alle tecnologie NFC (near-field communication, comunicazione in prossimità) sui dispositivi mobili. Tali componenti comprendono in particolare, ma non solo, le antenne NFC e i cosiddetti elementi sicuri dei dispositivi mobili (ad esempio Universal Integrated Circuit Card (UICC), embedded SE (eSE) e microSD ecc.). È pertanto necessario garantire che, ogniqualvolta necessario per prestare servizi in euro digitale, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili o i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ***non rifiutino*** l'accesso alle antenne NFC e agli elementi sicuri. La moneta di banca centrale a corso legale dovrebbe essere ampiamente accessibile. Affinché ciò sia garantito anche nell'economia digitale, i prestatori di servizi front-end per l'euro digitale e gli operatori dei portafogli europei di identità digitale hanno il diritto di salvare software sull'hardware dei pertinenti dispositivi mobili in modo da rendere tecnicamente possibili le operazioni con l'euro digitale sia online che offline. A tal fine i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere tenuti a garantire l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a tutte le componenti hardware e software, ove necessario per le operazioni in euro digitale effettuate online e offline. In tutti i casi, tali operatori sarebbero tenuti a fornire una capacità adeguata in termini di pertinenti componenti hardware e software dei dispositivi mobili per l'elaborazione delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online e per la conservazione degli euro digitali sui dispositivi mobili per	(69) Per elaborare i pagamenti in euro digitale online o offline, è essenziale che i prestatori di servizi front-end per l'euro digitale e gli emittenti di portafogli europei di identità digitale ottengano l'accesso alle tecnologie NFC (near-field communication, comunicazione in prossimità) sui dispositivi mobili. Tali componenti comprendono in particolare, ma non solo, le antenne NFC e i cosiddetti elementi sicuri dei dispositivi mobili (ad esempio Universal Integrated Circuit Card (UICC), embedded SE (eSE) e microSD ecc.). È pertanto necessario garantire che, ogniqualvolta necessario per prestare servizi in euro digitale, i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili o i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ***consentano*** l'accesso alle antenne NFC e agli elementi sicuri ***senza alcun costo***. La moneta di banca centrale a corso legale dovrebbe essere ampiamente accessibile. Affinché ciò sia garantito anche nell'economia digitale, i prestatori di servizi front-end per l'euro digitale e gli operatori dei portafogli europei di identità digitale hanno il diritto di salvare software sull'hardware dei pertinenti dispositivi mobili in modo da rendere tecnicamente possibili le operazioni con l'euro digitale sia online che offline. A tal fine i produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere tenuti a garantire l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie ***e senza alcun costo*** a tutte le componenti hardware e software, ove necessario per le operazioni in euro digitale effettuate online e offline***. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le misure richieste dai produttori di apparecchiature originali di dispositivi mobili e dai fornitori di comunicazioni elettroniche per consentire il rispetto del presente regolamento. La***

le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline. Tale obbligo dovrebbe lasciare impregiudicato l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925, che obbliga i gatekeeper a fornire a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità, nonché l'accesso ai fini dell'interoperabilità, con il sistema operativo, le componenti hardware o software dei dispositivi mobili, applicabile ai mezzi di pagamento digitali nuovi e esistenti, compreso l'euro digitale.

Commissione controlla la conformità e stabilisce sanzioni per le violazioni. In tutti i casi, tali operatori sarebbero tenuti a fornire una capacità adeguata in termini di pertinenti componenti hardware e software dei dispositivi mobili per l'elaborazione delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online e per la conservazione degli euro digitali sui dispositivi mobili per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline. Tale obbligo dovrebbe lasciare impregiudicato l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925, che obbliga i gatekeeper a fornire a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità, nonché l'accesso ai fini dell'interoperabilità, con il sistema operativo, le componenti hardware o software dei dispositivi mobili, applicabile ai mezzi di pagamento digitali nuovi e esistenti, compreso l'euro digitale.

Or. en

Emendamento 530
Dirk Gotink

Proposta di regolamento
Considerando 71

Testo della Commissione	*Emendamento*
(71) L'euro digitale dovrebbe pertanto essere progettato in modo da ridurre il trattamento dei dati personali da parte dei prestatori di servizi di pagamento e della Banca centrale europea al minimo necessario per garantire il suo corretto funzionamento. L'euro digitale dovrebbe essere disponibile offline, con un livello di tutela della vita privata nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento paragonabile ai prelievi di banconote presso gli sportelli automatici. Il regolamento delle operazioni in euro digitale dovrebbe essere concepito in modo tale che né la Banca centrale europea né le	(71) ***Tutelare la vita privata degli utenti dell'euro digitale e promuovere la fiducia nella tutela della vita privata sono aspetti essenziali per l'adozione dell'euro digitale e per la fattibilità del progetto.*** L'euro digitale dovrebbe pertanto essere progettato in modo da ridurre il trattamento dei dati personali da parte dei prestatori di servizi di pagamento e della Banca centrale europea al minimo necessario per garantire il suo corretto funzionamento. L'euro digitale dovrebbe essere disponibile offline, con un livello di tutela della vita privata nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento paragonabile ai

banche centrali nazionali possano attribuire i dati a un utente dell'euro digitale identificato o identificabile.	prelievi di banconote presso gli sportelli automatici. Il regolamento delle operazioni in euro digitale dovrebbe essere concepito in modo tale che né la Banca centrale europea né le banche centrali nazionali possano attribuire i dati a un utente dell'euro digitale identificato o identificabile.

Or. en

Emendamento 531
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 71 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(71 bis) Per bilanciare la necessità di prevedibilità nella preparazione del lancio dell'euro digitale con l'obbligo di responsabilità politica nei confronti dei rappresentanti eletti, il Consiglio dell'Unione europea o il Parlamento europeo possono, in caso di parere motivato secondo cui il progetto non sta avanzando entro i limiti fissati dai colegislatori, chiedere alla Commissione europea, entro il 2028, di presentare una relazione sullo stato di avanzamento e sulla coerenza dell'attuazione con il presente regolamento. Sulla base di tale relazione, il Consiglio o il Parlamento europeo possono convenire di chiedere alla Commissione europea di adottare misure appropriate o formulare raccomandazioni alla Banca centrale europea, qualora tali richieste o raccomandazioni siano ritenute giustificate.

Or. en

Emendamento 532

Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
(73) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter trattare dati personali ***nella misura in cui*** ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. In linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, le attività di trattamento dovrebbero essere considerate lecite per quanto riguarda l'euro digitale se e nella misura in cui sono necessarie per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento a norma del presente regolamento. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini dell'applicazione dei limiti di detenzione, l'avvio del conferimento e del prelievo di fondi in relazione alle disponibilità di un utente e la gestione dei dispositivi di conservazione locale per i pagamenti in euro digitale effettuati offline sono compiti di interesse pubblico essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. I prestatori di servizi di pagamento saranno titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda tali compiti. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento possono trattare dati personali per ottemperare a compiti di interesse pubblico esistenti o a obblighi giuridici stabiliti dal diritto dell'Unione che si applicano ai fondi definiti nella direttiva (UE) 2015/2366. Tali compiti si applicano alla prestazione di servizi di pagamento e alla prevenzione e individuazione delle frodi conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366, alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849, all'adempimento degli obblighi in materia di fiscalità e di	(73) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter trattare dati personali ***solo se eseguono un compito nel pubblico interesse sulla base di un obbligo giuridico (articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del GDPR) e laddove*** ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. In linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, le attività di trattamento dovrebbero essere considerate lecite per quanto riguarda l'euro digitale se e nella misura in cui sono necessarie per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento a norma del presente regolamento. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini dell'applicazione dei limiti di detenzione, l'avvio del conferimento e del prelievo di fondi in relazione alle disponibilità di un utente e la gestione dei dispositivi di conservazione locale per i pagamenti in euro digitale effettuati offline sono compiti di interesse pubblico essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. I prestatori di servizi di pagamento saranno titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda tali compiti. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento possono trattare dati personali per ottemperare a compiti di interesse pubblico esistenti o a obblighi giuridici stabiliti dal diritto dell'Unione che si applicano ai fondi definiti nella direttiva (UE) 2015/2366. Tali compiti si applicano alla prestazione di servizi di pagamento e alla prevenzione e individuazione delle frodi conformemente alla direttiva (UE)

elusione fiscale e alla gestione dei rischi operativi e di sicurezza in linea con il regolamento (UE) 2022/255.

2015/2366, alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849, all'adempimento degli obblighi in materia di fiscalità e di elusione fiscale e alla gestione dei rischi operativi e di sicurezza in linea con il regolamento (UE) 2022/255. ***Non dovrebbe essere consentito alcun trattamento ulteriore dei dati personali.***

Or. en

Emendamento 533
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
(73) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter trattare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. In linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, le attività di trattamento dovrebbero essere considerate lecite per quanto riguarda l'euro digitale se e nella misura in cui sono necessarie per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento a norma del presente regolamento. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini dell'applicazione dei limiti di detenzione, l'avvio del conferimento e del prelievo di fondi in relazione alle disponibilità di un utente e la gestione dei dispositivi di conservazione locale per i pagamenti in euro digitale effettuati offline ***sono compiti di interesse pubblico*** essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. I prestatori di servizi di pagamento saranno titolari del trattamento dei dati personali per quanto	(73) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter trattare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. In linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, le attività di trattamento dovrebbero essere considerate lecite per quanto riguarda l'euro digitale se e nella misura in cui sono necessarie per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento a norma del presente regolamento. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini dell'applicazione dei limiti di detenzione, l'avvio del conferimento e del prelievo di fondi in relazione alle disponibilità di un utente e la gestione dei dispositivi di conservazione locale per i pagamenti in euro digitale effettuati offline ***ottemperano a un obbligo giuridico*** essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. I prestatori di servizi di pagamento saranno titolari del trattamento dei dati personali per quanto

riguarda tali compiti. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento possono trattare dati personali per ottemperare ***a compiti di interesse pubblico esistenti o*** a obblighi giuridici stabiliti dal diritto dell'Unione che si applicano ai fondi definiti nella direttiva (UE) 2015/2366. Tali compiti si applicano alla prestazione di servizi di pagamento e alla prevenzione e individuazione delle frodi conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366, alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849, all'adempimento degli obblighi in materia di fiscalità e di elusione fiscale e alla gestione dei rischi operativi e di sicurezza in linea con il regolamento (UE) 2022/255.	riguarda tali compiti. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento possono trattare dati personali per ottemperare a obblighi giuridici stabiliti dal diritto dell'Unione che si applicano ai fondi definiti nella direttiva (UE) 2015/2366. Tali compiti si applicano alla prestazione di servizi di pagamento e alla prevenzione e individuazione delle frodi conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366, alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849, all'adempimento degli obblighi in materia di fiscalità e di elusione fiscale e alla gestione dei rischi operativi e di sicurezza in linea con il regolamento (UE) 2022/255. ***Non dovrebbe essere consentito alcun trattamento ulteriore dei dati personali. Ciò comprende l'accesso, la conservazione e il trattamento dei dati da parte di terzi nel quadro dei servizi bancari aperti.***

Or. en

Motivazione

Allineamento all'articolo 34.

Emendamento 534
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 73

Testo della Commissione	*Emendamento*
(73) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter trattare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. In linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, le attività di trattamento dovrebbero essere considerate lecite per quanto riguarda l'euro digitale se e nella misura in cui sono necessarie per	(73) I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter trattare dati personali ***soltanto*** nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. In linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, le attività di trattamento dovrebbero essere considerate lecite per quanto riguarda l'euro digitale se e nella

adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento a norma del presente regolamento. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini dell'applicazione dei limiti di detenzione, l'avvio del conferimento e del prelievo di fondi in relazione alle disponibilità di un utente e la gestione dei dispositivi di conservazione locale per i pagamenti in euro digitale effettuati offline sono compiti di interesse pubblico essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. I prestatori di servizi di pagamento saranno titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda tali compiti. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento possono trattare dati personali per ottemperare a compiti di interesse pubblico esistenti o a obblighi giuridici stabiliti dal diritto dell'Unione che si applicano ai fondi definiti nella direttiva (UE) 2015/2366. Tali compiti si applicano alla prestazione di servizi di pagamento e alla prevenzione e individuazione delle frodi conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366, alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849, all'adempimento degli obblighi in materia di fiscalità e di elusione fiscale e alla gestione dei rischi operativi e di sicurezza in linea con il regolamento (UE) 2022/255.

misura in cui sono necessarie per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento a norma del presente regolamento. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini dell'applicazione dei limiti di detenzione, l'avvio del conferimento e del prelievo di fondi in relazione alle disponibilità di un utente e la gestione dei dispositivi di conservazione locale per i pagamenti in euro digitale effettuati offline sono compiti di interesse pubblico essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. I prestatori di servizi di pagamento saranno titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda tali compiti. Inoltre i prestatori di servizi di pagamento possono trattare dati personali per ottemperare a compiti di interesse pubblico esistenti o a obblighi giuridici stabiliti dal diritto dell'Unione che si applicano ai fondi definiti nella direttiva (UE) 2015/2366. Tali compiti si applicano alla prestazione di servizi di pagamento e alla prevenzione e individuazione delle frodi conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366, alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a norma della direttiva (UE) 2015/849, all'adempimento degli obblighi in materia di fiscalità e di elusione fiscale e alla gestione dei rischi operativi e di sicurezza in linea con il regolamento (UE) 2022/255.

Or. en

Emendamento 535
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(74 bis) Per garantire il funzionamento resiliente del sistema di pagamenti in euro digitale nell'Unione, l'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale consiste in siti di trattamento separati, che sono fisicamente situati nell'Unione entro un'adeguata distanza geografica di almeno 1 000 chilometri da un altro sito, riducendo così il rischio di creare un singolo punto di vulnerabilità. Ciascun sito di trattamento dispone di risorse, capacità, funzioni e personale adeguati per garantire l'operabilità. Tutti i siti di trattamento sono in grado di garantire la continuità di funzioni di regolamento importanti o critiche in caso di perturbazione, incidente o attacco senza compromettere la sicurezza, la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati o dei servizi forniti da un altro sito di trattamento. L'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale dispone di politiche, procedure e metodi documentati per il ripristino e il recupero rapidi ed efficienti di un sito di trattamento. L'attivazione di politiche, procedure e metodi non compromette la sicurezza, la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza dei dati relativi all'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 536
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 74 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(74 bis) Il regolamento (UE) 2024/2847 mira a salvaguardare i consumatori e le imprese che acquistano prodotti software o hardware con elementi

digitali, affrontando i livelli inadeguati di cibersicurezza e la mancanza di aggiornamenti di sicurezza tempestivi. Il GDPR assicura la sovranità dei dati dell'UE facendo valere la propria giurisdizione su tutti i dati personali relativi ai residenti dell'UE. Il regolamento (UE) 2022/868 stabilisce garanzie per le richieste di accesso dei governi di paesi terzi relative ai dati non personali, imponendo ai riutilizzatori nei paesi terzi di garantire lo stesso livello di protezione assicurato dal diritto dell'UE e di accettare la giurisdizione dell'UE.

Or. en

Emendamento 537
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Considerando 74 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(74 ter) L'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale dispone inoltre di processi per valutare se la perturbazione, l'incidente o l'attacco che incide sull'operabilità di un sito di trattamento abbia un impatto significativo sull'operabilità dell'infrastruttura e, senza indebito ritardo, informa le pertinenti autorità nazionali e dell'Unione competenti in merito alla perturbazione, all'incidente o all'attacco significativi. Le autorità competenti sono le AEV, le autorità nazionali competenti, comprese le banche centrali nazionali, i punti di contatto unici o i CSIRT designati o istituiti a norma della direttiva (UE) 2022/2555, le autorità di risoluzione di cui all'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE e il Comitato di risoluzione unico (SRB) per quanto riguarda i soggetti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del

Parlamento europeo e del Consiglio (37) e per quanto riguarda i soggetti e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 806/2014, qualora tali dettagli riguardino incidenti che comportano un rischio per le funzioni essenziali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35), della direttiva 2014/59/UE e altre autorità pubbliche pertinenti ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro. La resilienza dell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale è oggetto di verifiche periodiche in modo esaustivo. Le verifiche condotte rispecchiano l'evoluzione del panorama delle minacce e l'emergere di nuovi rischi.

Or. en

Emendamento 538
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Considerando 75

Testo della Commissione	*Emendamento*
(75) Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline sono pagamenti che avvengono in stretta prossimità fisica ("in presenza")***. Esse presentano similitudini con le operazioni in contanti*** e dovrebbero essere trattate in modo analogo in termini di tutela della vita privata. ***I prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero pertanto trattare i dati personali relativi alle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline, ma solo i dati personali relativi al deposito o al prelievo di euro digitali dai conti di pagamento in euro digitale per caricarli sui dispositivi di conservazione locale o dai dispositivi di conservazione locale per trasferirli ai conti di pagamento in euro digitale. Tali dati comprendono***	(75) Le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline sono pagamenti che avvengono ***fuori registro, senza un'infrastruttura di regolamento centrale,*** in stretta prossimità fisica ("in presenza") ***o a distanza tramite un collegamento di comunicazione digitale, qualora entrambi i dispositivi siano connessi. Le disponibilità di euro digitale offline sono conservate in forma digitale nel dispositivo e non richiedono né conti né infrastrutture di regolamento per eseguire la transazione. Si tratta di caratteristiche simili a quelle del contante*** e dovrebbero essere trattate in modo analogo in termini di tutela della vita privata.

l'identificativo dei dispositivi di conservazione locale che i prestatori di servizi di pagamento attribuiscono a un utente dell'euro digitale che detiene l'euro digitale offline. Tale livello di tutela della vita privata sarebbe paragonabile ai prelievi di banconote presso gli sportelli automatici quando i prestatori di servizi di pagamento trattano dati personali relativi all'identità di un utente e dati relativi al modo in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento e di prelievo di fondi. Ciò significa che non dovrebbe avere luogo alcun monitoraggio dei dati delle operazioni per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline.

Or. en

Emendamento 539
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Considerando 76

Testo della Commissione	*Emendamento*
(76) La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono trattare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini del regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale e la gestione della sicurezza e dell'integrità dell'infrastruttura per l'euro digitale sono compiti di interesse pubblico essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. Il compito di mantenere la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura per l'euro digitale comprende attività volte a	(76) La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono trattare dati personali nella misura in cui ciò sia necessario per svolgere compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'euro digitale***, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2018/1725 (EUDPR)***. Nel quadro del presente regolamento, il trattamento dei dati personali ai fini del regolamento delle operazioni di pagamento in euro digitale e la gestione della sicurezza e dell'integrità dell'infrastruttura per l'euro digitale sono compiti di interesse pubblico essenziale per la protezione dei cittadini che utilizzano l'euro digitale nonché per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario dell'Unione. Il compito di mantenere la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura per

garantire la stabilità e la resilienza operativa dell'euro digitale. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali sarebbero titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda tali compiti. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali tratterebbero i dati personali per tali compiti utilizzando misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, ***quali*** la pseudonimizzazione o la cifratura, per garantire che i dati non possano essere utilizzati per identificare direttamente uno specifico utente dell'euro digitale.	l'euro digitale comprende attività volte a garantire la stabilità e la resilienza operativa dell'euro digitale. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali sarebbero titolari del trattamento dei dati personali per quanto riguarda tali compiti. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali tratterebbero i dati personali per tali compiti utilizzando misure di sicurezza e di tutela della vita privata all'avanguardia, ***tra cui*** la pseudonimizzazione o la cifratura, per garantire che i dati non possano essere utilizzati per identificare direttamente uno specifico utente dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 540
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor, Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 76 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(76 bis) Lo sviluppo dell'euro digitale dovrebbe basarsi su soluzioni tecnologiche che rispecchino i più elevati standard di innovazione e sicurezza. Il monitoraggio e la valutazione continui degli sviluppi tecnologici sono essenziali per garantire che l'euro digitale rimanga solido, adeguato alle esigenze future e in grado di integrare progressi che migliorino la tutela della vita privata, la protezione dei dati, l'efficienza operativa e la resilienza complessiva del sistema. Tale vigilanza tecnologica è necessaria per preservare la fiducia nell'euro digitale, sostenere l'integrità delle sue infrastrutture e promuovere l'autonomia strategica dell'Unione in un ambiente digitale sempre più competitivo e in rapida evoluzione.

Or. en

Emendamento 541
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor, Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 76 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(76 ter) La resilienza dei sistemi di pagamento dell'Unione, compresa la loro ciberresilienza, costituisce un prerequisito per la stabilità del mercato interno e per la continuità delle funzioni economiche essenziali. L'euro digitale dovrebbe pertanto essere dotato di meccanismi e processi che garantiscano la preparazione e la capacità di mantenere ininterrotti i servizi di pagamento in situazioni di perturbazione grave o imminente. Il rafforzamento di tale preparazione è necessario per salvaguardare la fiducia del pubblico, proteggere l'accesso degli utenti ai fondi e sostenere la capacità dell'Unione di rispondere efficacemente a eventi sistemici, tecnologici o eccezionali.

Or. en

Emendamento 542
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Considerando 77

Testo della Commissione	*Emendamento*
(77) Al fine di applicare i limiti di detenzione e garantire il trasferimento eccezionale del conto di pagamento in euro digitale in situazioni di emergenza su richiesta dell'utente dell'euro digitale, è necessario un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale in modo da	(77) Al fine di applicare i limiti di detenzione e garantire il trasferimento eccezionale del conto di pagamento in euro digitale in situazioni di emergenza su richiesta dell'utente dell'euro digitale, è necessario un punto di accesso unico per gli identificativi utente degli utenti dell'euro digitale e i relativi limiti di detenzione dell'euro digitale in modo da

garantire il funzionamento efficiente dell'euro digitale in tutta la zona euro, in quanto gli utenti dell'euro digitale possono detenere conti di pagamento in euro digitale in diversi Stati membri. All'atto di istituire il punto di accesso unico, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali sia ridotto al minimo strettamente necessario e che sia integrata la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Se del caso e per ridurre al minimo il rischio di violazione dei dati, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero prendere in considerazione il ricorso alla conservazione decentrata dei dati.

garantire il funzionamento efficiente dell'euro digitale in tutta la zona euro, in quanto gli utenti dell'euro digitale possono detenere conti di pagamento in euro digitale in diversi Stati membri. ***Qualora perturbazioni diffuse o gravi incidano sulla continuità dei pagamenti digitali, può essere necessario che gli utenti trasferiscano in via eccezionale i loro conti di pagamento in euro digitale a prestatori alternativi. Il punto di accesso unico dovrebbe sostenere tali situazioni di emergenza fornendo le informazioni necessarie per mantenere la corretta applicazione dei limiti di detenzione. Tali misure dovrebbero essere temporanee, proporzionate e applicate solo finché persistono le circostanze eccezionali.*** All'atto di istituire il punto di accesso unico, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero garantire che il trattamento dei dati personali sia ridotto al minimo strettamente necessario e che sia integrata la protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Se del caso e per ridurre al minimo il rischio di violazione dei dati, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali dovrebbero prendere in considerazione il ricorso alla conservazione decentrata dei dati.

Or. en

Emendamento 543
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 80

Testo della Commissione	*Emendamento*
(80) ***A differenza delle operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline, le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online non si limitano alle operazioni di prossimità***	(80) Per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, ***i*** rischi AML/CFT ***sono simili a quelli associati a mezzi di pagamento digitali comparabili***. È pertanto opportuno stabilire che

fisica e possono essere utilizzate per trasferire fondi a distanza tra gli utenti dell'euro digitale. Per le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online, ***le valute digitali di banca centrale potrebbero presentare maggiori*** rischi AML/CFT ***rispetto al contante, in quanto fungerebbero da strumento la cui liquidità è simile a quella del contante ma senza le limitazioni alla portabilità implicite in quest'ultimo***. È pertanto opportuno stabilire che un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online sia soggetta alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio***[39]***.

un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online sia soggetta alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio.

[39] Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 544
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 81

Testo della Commissione	*Emendamento*
(81) Al fine di garantire un'applicazione coerente delle prescrizioni in materia di corso legale e di tenere il passo con gli sviluppi tecnologici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE in modo da integrare il presente regolamento adottando atti delegati per quanto riguarda ulteriori deroghe all'obbligo di	***soppresso***

accettazione e i tipi di dati personali trattati dai prestatori di servizi di pagamento, dalla Banca centrale europea, dalle banche centrali nazionali e dai prestatori di servizi di supporto. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.	

Or. en

Emendamento 545
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Considerando 82

Testo della Commissione	*Emendamento*
(82) Mentre le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline presentano similitudini con le operazioni in contanti e dovrebbero essere trattate in modo analogo in termini di tutela della vita privata, limiti di detenzione e di transazione specifici per i pagamenti di prossimità effettuati offline sono essenziali per attenuare i rischi AML/CFT.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 546
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 85 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(85 bis) Le valute digitali di banca centrale costituiscono un nuovo sviluppo che potrebbe avere effetti sulla stabilità finanziaria e sui modelli aziendali delle banche. Di conseguenza, la BCE e la Commissione europea dovrebbero monitorare attentamente l'applicazione del presente regolamento e riferire periodicamente in merito al legislatore europeo. Le relazioni dovrebbero inoltre valutare possibili nuovi casi d'uso per l'euro digitale.

Or. en

Emendamento 547
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 85 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(85 ter) Al fine di garantire una chiara separazione tra i compiti di politica monetaria, di vigilanza e di sorveglianza dei sistemi di pagamento della Banca centrale europea e le sue attività in relazione al sistema di pagamento in euro digitale, è opportuno istituire un'unità dedicata all'interno della Banca centrale europea che abbia competenza esclusiva per svolgere i compiti relativi al funzionamento e alla gestione del sistema e dell'infrastruttura di pagamento in euro digitale e che sia indipendente in termini di contabilità, organizzazione e processo decisionale. Tale separazione è necessaria per evitare conflitti di interesse, preservare l'imparzialità delle decisioni in materia di vigilanza e salvaguardare la concorrenza leale nel mercato dei pagamenti.

Or. en

Emendamento 548
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 85 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(85 quater) L'Unione dovrebbe garantire che l'euro digitale sia concepito in funzione delle esigenze pratiche delle imprese europee. I pagamenti digitali non sono solo uno strumento finanziario, ma una leva strategica per la competitività, la sovranità tecnologica e catene del valore resilienti. La Banca centrale europea dovrebbe pertanto offrire una versione dell'euro digitale con pagamenti programmabili, capacità di contratti intelligenti e interoperabilità con i sistemi esistenti, consentendo transazioni B2B automatizzate e una perfetta integrazione nelle piattaforme digitali. Queste caratteristiche sono fondamentali per i casi d'uso dell'Industria 4.0, come le catene di approvvigionamento di autofatturazione, il regolamento istantaneo e i mercati transfrontalieri delle risorse. Con norme favorevoli all'innovazione, regole chiare e una solida protezione dei dati, l'Unione può rafforzare la sua autonomia strategica aperta, ridurre la dipendenza da infrastrutture non europee e costruire un ecosistema dei pagamenti competitivo e tecnologicamente avanzato.

Or. en

Emendamento 549
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di ***adeguare l'***euro ***ai cambiamenti tecnologici e di garantirne l'uso come moneta unica***, il presente regolamento istituisce l'euro digitale ***e*** stabilisce norme riguardanti in particolare il suo corso legale, la sua distribuzione, il suo uso e le sue caratteristiche tecniche essenziali.	Al fine di ***fornire un mezzo di pagamento digitale sovrano, sicuro e universalmente accettato in tutta la zona*** euro ***e di salvaguardare l'accesso del pubblico al denaro pubblico in forma digitale***, il presente regolamento istituisce l'euro digitale ***come forma di moneta di banca centrale accessibile digitalmente a privati e imprese a integrazione del contante. Il presente regolamento*** stabilisce norme riguardanti in particolare il suo corso legale, la sua distribuzione, il suo uso e le sue caratteristiche tecniche essenziali***, comprese le norme e le procedure necessarie per il suo funzionamento e la sua interoperabilità in tutta la zona euro***.

Or. en

Emendamento 550
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di adeguare l'euro ai cambiamenti tecnologici e di garantirne l'uso come moneta unica, il presente regolamento istituisce l'euro digitale e stabilisce norme riguardanti in particolare ***il suo corso legale, la sua distribuzione,*** il suo uso e le sue caratteristiche tecniche essenziali.	Il presente regolamento istituisce l'euro digitale e stabilisce norme riguardanti in particolare il suo uso e le sue caratteristiche tecniche essenziali.

Or. en

Emendamento 551
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di adeguare l'euro ai cambiamenti tecnologici e di garantirne l'uso come moneta unica, il presente regolamento istituisce l'euro digitale e stabilisce norme riguardanti in particolare il suo corso legale, la sua distribuzione, il suo uso e le sue caratteristiche tecniche essenziali.	Al fine di adeguare l'euro ai cambiamenti tecnologici e di garantirne l'uso come moneta unica***, assicurando che la moneta di banca centrale rimanga universalmente accessibile per le operazioni quotidiane degli europei, non solo in forma fisica, ma anche digitale, e garantire la libertà dei cittadini di poter scegliere come pagare***, il presente regolamento istituisce l'euro digitale e stabilisce norme riguardanti in particolare il suo corso legale, la sua distribuzione, il suo uso e le sue caratteristiche tecniche essenziali.

Or. en

Emendamento 552
Gilles Boyer, Nikos Papandreou, Damian Boeselager, Pasquale Tridico

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di adeguare l'euro ai cambiamenti tecnologici e di garantirne l'uso come moneta unica, il presente regolamento istituisce l'euro digitale e stabilisce norme riguardanti in particolare il suo corso legale, la sua distribuzione, il suo uso e le sue caratteristiche tecniche essenziali.	Al fine di adeguare l'euro ai cambiamenti tecnologici e di garantirne l'uso come moneta unica, il presente regolamento istituisce l'euro digitale ***quale nuova forma di moneta digitale di banca centrale per l'uso al dettaglio che consenta sia le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online sia quelle effettuate offline,*** e stabilisce norme riguardanti in particolare il suo corso legale, la sua distribuzione, il suo uso e le sue caratteristiche tecniche essenziali.

Or. en

Emendamento 553
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'euro digitale, quale ridefinito a norma del presente regolamento (solo all'ingrosso e offline), può essere emesso solamente su base pilota per valutarne le prestazioni, le caratteristiche di tutela della vita privata, la resilienza, l'interoperabilità e l'impatto sulla stabilità finanziaria. Dopo un periodo pilota di almeno cinque anni, la Commissione e la Banca centrale europea devono presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione pubblica completa che valuti se estendere l'euro digitale all'uso generale. Qualsiasi decisione di passare dal progetto pilota alla piena attuazione deve essere adottata mediante un atto legislativo distinto, basato su una chiara dimostrazione della necessità, della valutazione d'impatto, dei requisiti funzionali, della tutela della vita privata e dell'assenza di effetti negativi rilevanti sulla stabilità finanziaria, sugli ecosistemi di pagamento esistenti o sulla concorrenza.

Or. en

Emendamento 554
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il presente regolamento esclude esplicitamente:
	a) qualsiasi euro digitale per l'uso al dettaglio, online o basato su conto accessibile alle persone fisiche;
	b) eventuali norme di accettazione

	obbligatorie applicabili agli esercenti o ai consumatori;
	c) qualsiasi sistema online che consenta il tracciamento, il monitoraggio o la profilazione dei singoli utenti al dettaglio.

Or. en

Emendamento 555
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. "euro digitale": ***la forma digitale della*** moneta ***unica a disposizione delle*** persone fisiche ***e giuridiche;***	1. "euro digitale": ***esclusivamente una*** moneta ***digitale di banca centrale all'ingrosso e un euro digitale offline tokenizzato utilizzabile per pagamenti peer-to-peer e da dispositivo a dispositivo senza alcuna dipendenza dalle reti online; l'emissione, la distribuzione e l'uso di qualsiasi euro digitale per l'utilizzo al dettaglio, basato su conto o online accessibile direttamente alle*** persone fisiche ***per le operazioni di routine con i consumatori sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. La moneta digitale di banca centrale all'ingrosso può essere utilizzata esclusivamente per operazioni di regolamento interbancario, finanziario, istituzionale e di importo rilevante. L'euro digitale offline può essere messo a disposizione esclusivamente per i pagamenti di prossimità tra parti consenzienti, entro limiti di detenzione e di transazione.***

Or. en

Emendamento 556
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. "euro digitale": la forma digitale della moneta unica a disposizione delle persone fisiche e giuridiche;	1. "euro digitale": la forma digitale della moneta unica a disposizione delle persone fisiche e giuridiche***, emessa dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali, che costituisce una passività nel bilancio di dette entità***;

Or. en

Emendamento 557
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. "euro digitale": la forma digitale della moneta unica a disposizione delle persone fisiche e giuridiche;	1. "euro digitale": la forma digitale della moneta unica a disposizione delle persone fisiche e giuridiche***, emessa dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali, che costituisce una voce passiva nel bilancio dell'emittente***;

Or. en

Emendamento 558
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. "euro digitale": la forma digitale della moneta unica a disposizione delle persone fisiche e giuridiche;	1. "euro digitale": la forma digitale della moneta unica ***come moneta a corso legale*** a disposizione delle persone fisiche

e giuridiche ***in un contesto offline e online***;

Or. en

Emendamento 559
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White, Michalis Hadjipantela, Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. "euro digitale offline": una rappresentazione digitale del contante, non basata su conto, emessa dalla Banca centrale europea, conservata in forma digitale e accessibile tramite un dispositivo per l'euro digitale offline, di tipo al portatore, che può essere trasferita digitalmente e in modo sicuro a un altro dispositivo per l'euro digitale offline senza la necessità di un'infrastruttura centralizzata di regolamento dell'euro digitale per il regolamento finale delle operazioni, e che può funzionare anche se uno o entrambi i dispositivi per l'euro digitale offline non sono temporaneamente o permanentemente connessi a internet. L'euro digitale offline è, come mezzo di pagamento, un'attività "in rem" non fisica, emessa dalla BCE o dalle banche centrali nazionali, che costituisce una voce passiva nel bilancio di tali entità. È di proprietà degli utenti dell'euro digitale ed è applicabile a norma del diritto privato dei rispettivi Stati membri;

Or. en

Emendamento 560
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. "euro digitale all'ingrosso": una forma digitale di moneta di banca centrale emessa solo per il regolamento tra istituti finanziari, infrastrutture di mercato e autorità pubbliche;

Or. en

Emendamento 561
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. "euro digitale offline": uno strumento basato su token che consente pagamenti di valore limitato e basati sulla prossimità senza connettività internet, progettato per tutelare la vita privata e prevenire l'accumulo di dati sulle operazioni;

Or. en

Emendamento 562
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "utente dell'euro digitale": ***chiunque si avvale di un servizio di pagamento in*** euro digitale ***in qualità di pagatore, beneficiario o entrambi***;	4. "utente dell'euro digitale": ***il detentore dell'***euro digitale ***all'ingrosso o l'utente autorizzato dell'euro digitale offline, limitato ai soggetti istituzionali o alle persone fisiche che partecipano a***

	progetti pilota di pagamento offline chiusi;

Or. en

Emendamento 563
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "utente dell'euro digitale": ***chiunque*** si avvale di un servizio di pagamento in euro digitale ***in qualità di pagatore, beneficiario o entrambi***;	4. "utente dell'euro digitale": ***una persona fisica o giuridica che è titolare dell'euro digitale e*** si avvale di un servizio di pagamento in euro digitale;

Or. en

Emendamento 564
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "utente dell'euro digitale": ***chiunque*** si avvale di un servizio di pagamento in euro digitale ***in qualità di pagatore, beneficiario o entrambi***;	4. "utente dell'euro digitale": ***qualsiasi persona fisica o giuridica, titolare dell'euro digitale, che*** si avvale di un servizio di pagamento in euro digitale;

Or. en

Emendamento 565
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "utente dell'euro digitale": ***chiunque*** si avvale di un servizio di pagamento in euro digitale in qualità di pagatore, beneficiario o entrambi;	4. "utente dell'euro digitale": ***qualsiasi persona fisica o giuridica, titolare dell'euro digitale, che*** si avvale di un servizio di pagamento in euro digitale in qualità di pagatore, beneficiario o entrambi;

Or. en

Emendamento 566
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. "utente dell'euro digitale": ***chiunque*** si avvale di un servizio di pagamento in euro digitale in qualità di pagatore, beneficiario o entrambi;	4. "utente dell'euro digitale": ***una persona fisica o giuridica che*** si avvale di un servizio di pagamento in euro digitale in qualità di pagatore, beneficiario o entrambi;

Or. en

Emendamento 567
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. "conto di pagamento in euro digitale": un conto detenuto da ***uno o più*** utenti dell'euro digitale presso un prestatore di servizi di pagamento per accedere ad euro digitali registrati nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale o in un dispositivo per l'euro digitale offline e per disporre o ricevere operazioni di pagamento in euro digitale, effettuate offline o online ***e indipendentemente dalla***	5. "conto di pagamento in euro digitale": un conto detenuto da utenti presso un prestatore di servizi di pagamento per accedere ad euro digitali registrati nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale o in un dispositivo per l'euro digitale offline e per disporre o ricevere operazioni di pagamento in euro digitale, effettuate offline o online;

tecnologia e dalla struttura dei dati;

Or. en

Emendamento 568
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. "portafogli europei di identità digitale": i portafogli di cui all'articolo 6 bis del regolamento (EUDIWR) [inserire il riferimento — proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea — COM(2021) 281 final];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 569
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. "distributore": qualunque entità, pubblica o privata, che presta servizi di pagamento in euro digitale;

Or. en

Emendamento 570
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. "prestatore di servizi di pagamento": un prestatore di servizi di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366;	7. "prestatore di servizi di pagamento ***per l'euro digitale***": un prestatore di servizi di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366***, stabilito nell'Unione, la cui sede centrale e governance interna sono situate nell'Unione, autorizzato a prestare servizi di pagamento e soggetto alla vigilanza dell'Unione***;

Or. en

Emendamento 571
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. "prestatore di servizi di pagamento": un prestatore di servizi di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366;	7. "prestatore di servizi di pagamento": un prestatore di servizi di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366 ***con sede centrale e governance interna situate all'interno dell'Unione, autorizzato e soggetto a vigilanza a norma del diritto dell'Unione per la prestazione di servizi di pagamento***;

Or. en

Emendamento 572
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. "prestatore di servizi di pagamento": un prestatore di servizi di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366;	7. "prestatore di servizi di pagamento ***soggetto a vigilanza dell'UE***": un prestatore di servizi di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366 ***con sede centrale e governance interna situate all'interno dell'Unione, autorizzato e soggetto a vigilanza a norma del diritto dell'Unione per la prestazione di servizi di pagamento***;

Or. en

Emendamento 573
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. "soggetto designato": qualsiasi soggetto pubblico o privato di cui all'articolo 1, lettere da a) a f), della direttiva (UE) 2015/2366, incaricato da uno Stato membro di distribuire servizi di conto di pagamento in euro digitale come servizio di interesse economico generale;

Or. en

Emendamento 574
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "servizio di pagamento in euro digitale": una delle attività operative di cui all'allegato ***I***;	8. "servizio di pagamento in euro digitale": una delle attività operative di cui all'allegato ***II, allegato II bis, e qualsiasi altro servizio di pagamento aggiuntivo in***

euro digitale;

Or. en

Emendamento 575
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. "servizio di pagamento in euro digitale": una delle attività operative di cui all'allegato ***I***;	8. "servizio di pagamento in euro digitale": una delle attività operative di cui all'allegato ***II***;

Or. en

Emendamento 576
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. "conferimento di fondi (funding)": il processo mediante il quale un utente dell'euro digitale acquisisce euro digitali, in cambio di contante o di altri fondi, e che crea una passività ***diretta*** della Banca centrale europea o di una banca centrale nazionale nei confronti di tale utente dell'euro digitale;	11. "conferimento di fondi (funding)": il processo mediante il quale un utente dell'euro digitale acquisisce euro digitali, in cambio di contante o di altri fondi, e che crea una passività ***nel bilancio*** della Banca centrale europea o di una banca centrale nazionale nei confronti di tale utente dell'euro digitale;

Or. en

Emendamento 577
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. "conferimento di fondi (funding)": il processo mediante il quale un utente dell'euro digitale acquisisce euro digitali, in cambio di contante o di altri fondi, ***e*** che ***crea*** una passività diretta della Banca centrale europea o di una banca centrale nazionale nei confronti di tale utente dell'euro digitale;	11. "conferimento di fondi (funding)": il processo mediante il quale un utente dell'euro digitale acquisisce euro digitali, in cambio di contante o di altri fondi, che ***costituiscono*** una passività diretta della Banca centrale europea o di una banca centrale nazionale nei confronti di tale utente dell'euro digitale;

Or. en

Emendamento 578
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15. "operazione di pagamento in euro digitale effettuata offline": un'operazione di pagamento in euro digitale***, effettuata in prossimità fisica***, in cui l'autorizzazione e il regolamento avvengono nei dispositivi di conservazione locale sia del pagatore che del beneficiario;	15. "operazione di pagamento in euro digitale effettuata offline": un'operazione di pagamento in euro digitale, in cui l'autorizzazione e il regolamento avvengono nei dispositivi di conservazione locale sia del pagatore che del beneficiario;

Or. en

Motivazione

Per un reale valore aggiunto dell'euro digitale rispetto al contante, alle carte di credito e alle criptovalute, e secondo il concetto di "contante digitale", dovrebbe essere possibile pagare in forma digitale in maniera anonima come avviene con il contante. Non è giustificato limitarlo ai pagamenti effettuati in presenza fisica.

Emendamento 579
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15. "operazione di pagamento in euro digitale effettuata offline": un'operazione di pagamento in euro digitale, effettuata in prossimità fisica, in cui l'autorizzazione e il regolamento avvengono nei dispositivi di conservazione locale sia del pagatore che del beneficiario;	15. "operazione di pagamento in euro digitale effettuata offline": un'operazione di pagamento in euro digitale, effettuata in prossimità fisica, in cui l'autorizzazione e il regolamento avvengono nei dispositivi di conservazione locale ***certificati*** sia del pagatore che del beneficiario;

Or. en

Emendamento 580
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
17. "operazione di pagamento in euro digitale condizionata": un'operazione di pagamento in euro digitale che è disposta automaticamente una volta soddisfatte le condizioni predefinite concordate dal pagatore e dal beneficiario;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 581
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
18. "moneta programmabile": unità di moneta digitale con una logica intrinseca che limita la piena fungibilità di ciascuna unità;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 582
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
18. "moneta programmabile": unità di moneta digitale con una logica intrinseca che limita la piena fungibilità di ciascuna unità;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 583
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
19. "infrastruttura di regolamento dell'euro digitale": l'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale adottata ***dall'Eurosistema***;	19. "infrastruttura di regolamento dell'euro digitale": l'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale adottata ***dalla Banca centrale europea, dalle banche centrali nazionali o da entrambe***;

Or. en

Emendamento 584
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "mezzi di pagamento digitali comparabili": ***mezzi*** di pagamento digitali, compresi ***il pagamento*** tramite carta di debito ***e il pagamento istantaneo al punto***	25. "mezzi di pagamento digitali comparabili": ***strumenti*** di pagamento digitali ***che possono essere utilizzati in un ambiente digitale***, compresi ***i pagamenti***

di interazione, ma esclusi il bonifico e l'addebito diretto che non sono disposti nel punto di interazione;	tramite carta di debito***, i pagamenti istantanei e i pagamenti con carta di credito***;

Or. en

Emendamento 585
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "mezzi di pagamento digitali comparabili": ***mezzi di pagamento digitali, compresi*** il pagamento tramite carta di debito ***e il pagamento istantaneo*** al punto di interazione***, ma esclusi il bonifico e l'addebito diretto che non sono disposti nel punto di interazione***;	25. "mezzi di pagamento digitali comparabili": il pagamento tramite carta di debito al punto di interazione;

Or. en

Emendamento 586
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25. "mezzi di pagamento digitali comparabili": mezzi di pagamento digitali, compresi il pagamento tramite carta di debito e il pagamento istantaneo al punto di interazione, ma esclusi il bonifico e l'addebito diretto che non sono disposti nel punto di interazione;	25. "mezzi di pagamento digitali comparabili": mezzi di pagamento digitali ***emessi nella zona euro***, compresi il pagamento tramite carta di debito e il pagamento istantaneo al punto di interazione, ma esclusi il bonifico e l'addebito diretto che non sono disposti nel punto di interazione;

Or. en

Emendamento 587
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
27. "***identificativo utente***": un identificativo unico ***creato da un prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale per distinguere*** in modo inequivocabile, ai fini dell'euro digitale online, ***gli utenti dell'***euro digitale, ma che non è attribuibile dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali a una persona fisica o giuridica identificabile;	27. "***numero di conto in euro digitale***": un identificativo unico ***che identifica*** in modo inequivocabile, ai fini dell'euro digitale online, ***un conto di pagamento in*** euro digitale, ma che non è attribuibile dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali a una persona fisica o giuridica identificabile;

Or. en

Emendamento 588
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
27. "***identificativo utente***": un identificativo unico ***creato da un prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale per distinguere*** in modo inequivocabile, ai fini dell'euro digitale online, ***gli utenti dell'***euro digitale, ma che non è attribuibile dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali a una persona fisica o giuridica identificabile;	27. "***numero di conto in euro digitale***": un identificativo unico ***che identifica*** in modo inequivocabile, ai fini dell'euro digitale online, ***un conto di pagamento in*** euro digitale, ma che non è attribuibile dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali a una persona fisica o giuridica identificabile;

Or. en

Emendamento 589

Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
27. "identificativo utente": un identificativo unico ***creato*** da un prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale per distinguere in modo inequivocabile, ai fini dell'euro digitale online, gli utenti dell'euro digitale, ma che non è attribuibile dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali a una persona fisica o giuridica identificabile;	27. "identificativo utente": un identificativo unico ***generato*** da un prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale per distinguere in modo inequivocabile, ai fini dell'euro digitale online, gli utenti dell'euro digitale, ma che non è attribuibile dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali a una persona fisica o giuridica identificabile;

Or. en

Emendamento 590
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
28. "alias dell'utente": un identificativo pseudonimo ***unico*** utilizzato per ***proteggere*** l'identità dell'utente nell'elaborazione ***dei pagamenti*** in euro digitale che può essere ***attribuito*** a una persona fisica o giuridica identificabile solo dal prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale o dall'utente dell'euro digitale;	28. "alias dell'utente": un identificativo pseudonimo ***specifico del conto di pagamento in euro digitale rilasciato dalla Banca centrale europea e/o dalle banche centrali nazionali su richiesta del prestatore di servizi di pagamento,*** utilizzato per ***salvaguardare*** l'identità dell'utente nell'elaborazione ***delle operazioni di pagamento*** in euro digitale che può essere ***collegato*** a una persona fisica o giuridica identificabile solo dal prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale o dall'utente dell'euro digitale***, comprendente un alias obbligatorio (il numero di accesso ai pagamenti in euro digitale) e, su richiesta dell'utente, alias proxy aggiuntivi che***

possono anche essere associati al conto di pagamento in euro digitale;

Or. en

Emendamento 591
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
28. "alias dell'utente": un identificativo pseudonimo ***unico*** utilizzato per proteggere l'identità dell'utente nell'elaborazione dei pagamenti in euro digitale che può essere attribuito a una persona fisica o giuridica identificabile solo dal prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale o ***dall'utente*** dell'euro digitale;	28. "alias dell'utente": un identificativo pseudonimo ***specifico del conto di pagamento in euro digitale generato dalla Banca centrale europea o dalle banche centrali nazionali su richiesta del prestatore di servizi di pagamento*** utilizzato per proteggere l'identità dell'utente nell'elaborazione dei pagamenti in euro digitale che può essere attribuito a una persona fisica o giuridica identificabile solo dal prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale o ***dagli utenti*** dell'euro digitale***, comprendente un alias obbligatorio e, se richiesto da un utente dell'euro digitale, alias proxy aggiuntivi che possono essere collegati anche al conto di pagamento in euro digitale***;

Or. en

Emendamento 592
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
28. "alias dell'utente": un identificativo	28. "alias dell'utente": un identificativo

pseudonimo ***unico*** utilizzato per proteggere l'identità dell'utente nell'elaborazione dei pagamenti in euro digitale che può essere attribuito a una persona fisica o giuridica identificabile solo dal prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale o dall'utente dell'euro digitale;	pseudonimo ***composto dal numero unico di conto in euro digitale e, su richiesta dell'utente dell'euro digitale, da proxy aggiuntivi, che identifica in modo inequivocabile un conto di pagamento in euro digitale ed è*** utilizzato per proteggere l'identità dell'utente nell'elaborazione dei pagamenti in euro digitale che può essere attribuito a una persona fisica o giuridica identificabile solo dal prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale o dall'utente dell'euro digitale;

Or. en

Motivazione

La riformulazione dovrebbe chiarire che l'alias dell'utente è equivalente al numero di conto in euro digitale e, inoltre, su richiesta dell'utente, contiene proxy aggiuntivi come il numero di telefono.

Emendamento 593
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
29. "autenticazione dell'utente": ***un'informazione unica creata dal prestatore di servizi di pagamento che distribuisce l'euro digitale che, insieme all'identificativo utente, consente a un utente dell'euro digitale di dimostrare la proprietà delle disponibilità di euro digitale online registrate nell'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale***;	29. "autenticazione dell'utente": ***una procedura quale definita all'articolo 4, punto 29), del regolamento (UE) 2015/2366***;

Or. en

Emendamento 594
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	29 bis. "dati relativi alle operazioni di pagamento": i dati generati da un'operazione di pagamento entro i limiti di trattamento stabiliti negli allegati III, IV e V;

Or. en

Emendamento 595
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	31 bis. "numero di accesso ai pagamenti in euro digitale": un alias utente obbligatorio, che non contiene il codice del paese o del prestatore di servizi di pagamento e che consente il passaggio al prestatore di servizi di pagamento che fornisce servizi di pagamento in euro digitale mantenendo nel contempo lo stesso numero di accesso ai pagamenti in euro digitale;

Or. en

Emendamento 596
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	31 bis. "numero di accesso ai pagamenti

in euro digitale": un alias utente obbligatorio, che non contiene il codice del paese o del prestatore di servizi di pagamento e che consente il passaggio al prestatore di servizi di pagamento che fornisce servizi di pagamento in euro digitale mantenendo nel contempo lo stesso numero di accesso ai pagamenti in euro digitale;

Or. en

Emendamento 597
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	31 bis. "servizi di risoluzione delle controversie preliminari": i servizi messi a disposizione degli utenti dell'euro digitale dai prestatori di servizi di pagamento che aiutano i consumatori e gli esercenti a raggiungere un accordo sulle controversie prima di adottare i mezzi di ricorso a norma dell'articolo 27;

Or. en

Emendamento 598
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	31 bis. "dispositivo di memorizzazione locale certificato": una funzionalità che consente di memorizzare e scambiare euro digitali offline attraverso dispositivi mobili e smartcard, che include un elemento

sicuro conforme alle specifiche tecniche della BCE.

Or. en

Emendamento 599
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	31 ter. "punto vendita senza personale": dispositivo o sistema fisico attraverso il quale beni o servizi sono forniti direttamente al pagatore dal beneficiario o per suo conto, previo pagamento, senza la presenza di personale o agenti del beneficiario. Ciò include distributori automatici, biglietterie automatiche, parchimetri, stazioni di rifornimento e di ricarica self-service e altri sistemi simili.

Or. en

Emendamento 600
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 – punto 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	31 ter. "kernel (nucleo)": un pezzo fondamentale di software incorporato nei terminali di pagamento che gestisce l'elaborazione delle operazioni di pagamento.

Or. en

Emendamento 601
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'euro digitale è istituito come ***forma*** digitale ***della moneta unica***.	L'euro digitale ***offline*** è istituito come ***sistema di pagamento*** digitale ***dell'Eurosistema***.

Or. en

Emendamento 602
Stephen Nikola Bartulica, Marlena Maląg, Geadis Geadi, Nora Junco García, Diego Solier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'euro digitale è istituito come forma digitale della moneta unica.	L'euro digitale ***offline*** è istituito come forma digitale della moneta unica.

Or. en

Emendamento 603
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'euro digitale è istituito come forma digitale della moneta unica.	L'euro digitale è istituito come forma digitale della moneta unica***, sia offline che online***. ***L'istituzione dell'euro digitale online entra in gioco come opzione di riserva in assenza di almeno un progetto pilota con esito positivo di una soluzione di pagamento al dettaglio sovrana***

paneuropea che gestisca e consenta pagamenti in tutti gli Stati membri della zona euro per quanto riguarda i pagamenti da persona a persona, nei punti di vendita e nel commercio elettronico, direttamente o attraverso l'interoperabilità con altre soluzioni di pagamento al dettaglio sovrane europee. Per verificare se tale progetto pilota abbia avuto esito positivo, la Commissione europea effettua un test di mercato al più tardi entro l'ultimo trimestre del 2028 per valutare se tali condizioni sono soddisfatte, come dimostrato da almeno un progetto pilota verificato con esito positivo.

Or. en

Emendamento 604
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'euro digitale è istituito come forma digitale della moneta unica.	L'euro digitale è istituito come forma digitale della moneta unica***, garantendo l'utilizzabilità della moneta di banca centrale in tutti i contesti di pagamento***.

Or. en

Emendamento 605
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'euro digitale è istituito come forma	L'euro digitale è istituito come forma

digitale della moneta unica.	digitale della moneta unica***, per l'uso sia in formato online che offline***.

Or. en

Emendamento 606
Dirk Gotink

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'euro digitale è istituito come forma digitale della moneta unica.	L'euro digitale è istituito***, sia online che offline,*** come forma digitale della moneta unica.

Or. en

Emendamento 607
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Banca centrale europea informa la Commissione del completamento dei lavori preparatori per l'emissione dell'euro digitale offline di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis, non appena tali lavori sono stati completati. Tenendo conto delle informazioni fornite dalla Banca centrale europea, la Commissione valuta per ciascuno Stato membro che utilizza l'euro come valuta se le soluzioni di pagamento al dettaglio sovrane paneuropee siano operative e consentano di effettuare pagamenti in tutti gli Stati membri della zona euro per quanto riguarda i pagamenti da persona a persona, nei punti vendita e nel commercio elettronico, direttamente o attraverso l'interoperabilità con altre soluzioni di pagamento al

dettaglio sovrane europee. Entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni della Banca centrale europea di cui al primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le conclusioni della propria valutazione a norma del secondo comma per ciascuno Stato membro che utilizza l'euro come valuta. Nella relazione di cui al terzo comma, la Commissione valuta inoltre:

a) i progressi compiuti dalle soluzioni di pagamento sovrane paneuropee per quanto riguarda il rafforzamento della sovranità e della resilienza europee nei pagamenti;

b) l'impatto di tali soluzioni di pagamento sovrane paneuropee sulla concorrenza e sull'innovazione nei mercati dei pagamenti per ciascuno Stato membro che utilizza l'euro come valuta.

Or. en

Emendamento 608
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Qualora la valutazione di cui al primo comma, lettera b), concluda che una soluzione di pagamento al dettaglio sovrana paneuropea opera conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c), tale conclusione è considerata valida solo finché tale soluzione continua a soddisfare pienamente e costantemente tutte le condizioni di cui alle lettere da a) a f) di tale disposizione.
	Qualora una di tali condizioni cessi di essere soddisfatta in qualsiasi momento

durante il funzionamento della soluzione di pagamento al dettaglio sovrana paneuropea, la conclusione della valutazione della Commissione a norma del primo comma, lettera b), non è più considerata valida. In tal caso, la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, si considera automaticamente riattivata e la Banca centrale europea può procedere, conformemente al presente regolamento, all'emissione dell'euro digitale online sulla base di un'infrastruttura di pagamento del registro della BCE.

A tal fine, la Commissione istituisce un meccanismo di monitoraggio continuo dell'osservanza dell'articolo 2, primo comma, lettera c), e informa tempestivamente il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea di qualsiasi evento che possa incidere su tale osservanza.

Or. en

Emendamento 609
Stephen Nikola Bartulica, Marlena Maląg, Geadis Geadi, Nora Junco García, Diego Solier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'istituzione dell'euro digitale online come forma digitale della moneta unica è soggetta alla condizione di cui ai paragrafi 1 ter e 1 quater.

Or. en

Emendamento 610
Stephen Nikola Bartulica, Marlena Maląg, Geadis Geadi, Nora Junco García, Diego Solier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La Banca centrale europea informa la Commissione del completamento dei lavori preparatori per l'emissione dell'euro digitale offline.
	Tenendo conto delle informazioni fornite dalla Banca centrale europea, la Commissione valuta se le soluzioni di pagamento al dettaglio sovrane paneuropee siano operative e consentano di effettuare pagamenti in tutti gli Stati membri della zona euro per quanto riguarda i pagamenti da persona a persona, nei punti vendita e nel commercio elettronico, direttamente o attraverso l'interoperabilità con altre soluzioni di pagamento al dettaglio sovrane europee.
	Entro sei mesi dal ricevimento delle informazioni della Banca centrale europea di cui al primo comma, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente le conclusioni della propria valutazione a norma del secondo comma.
	Nella relazione di cui al terzo comma, la Commissione valuta inoltre:
	a) i progressi compiuti dalle soluzioni di pagamento sovrane paneuropee per quanto riguarda il rafforzamento della sovranità e della resilienza europee nei pagamenti;
	b) l'impatto di tali soluzioni sulla concorrenza e sull'innovazione nei mercati dei pagamenti, [ES1]testo tratto dal progetto di relazione.

Or. en

Emendamento 611

Stephen Nikola Bartulica, Marlena Maląg, Geadis Geadi, Nora Junco García, Diego Solier

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel caso in cui la relazione di cui al comma 1 ter, terzo comma, concluda con una valutazione negativa per la soluzione di pagamento al dettaglio sovrana paneuropea a norma del comma 1 ter, secondo comma, la Commissione presenta senza indugio la relazione al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo valuta la relazione nel contesto del dialogo monetario in corso con la BCE ai sensi dell'articolo 284, paragrafo 3, TFUE e, a maggioranza dei membri che lo compongono, adotta una risoluzione che approva la proposta della BCE relativa all'istituzione dell'euro digitale online come misura regolamentare ai sensi dell'articolo 133 TFUE, compresa l'approvazione di eventuali misure di attuazione necessarie, o si astiene dal farlo, chiudendo in tal modo la questione senza ulteriori revisioni o rinvii, fatta salva la decisione della BCE conformemente al suo mandato. Fatta salva una fase di introduzione di almeno 24 mesi, l'euro digitale online è considerato approvato per l'emissione a seguito della risoluzione affermativa del Parlamento. Si tratta di una soluzione per evitare di presentare anche emendamenti all'articolo 4 e per rendere il testo compatibile.

Or. en

Motivazione

Ciò modifica il comma 1 quater del relatore imponendo l'approvazione parlamentare, allineandosi alla responsabilità della BCE ai sensi dell'articolo 284, paragrafo 3, TFUE e alle richieste del gruppo ECR di un controllo democratico nella progettazione dell'euro digitale.

Emendamento 612
Luděk Niedermayer, Dirk Gotink

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Condizioni per l'introduzione dell'euro digitale
	1. L'introduzione su vasta scala dell'euro digitale si basa sui lavori di prova, valutazione e preparazione della Banca centrale europea.
	2. Una volta soddisfatte le condizioni, l'euro digitale è introdotto senza indugio. Non sono richieste ulteriori condizioni preliminari per la sua introduzione oltre a quelle stabilite nel presente regolamento e a quelle necessarie per garantirne un impiego sicuro e ordinato.

Or. en

Emendamento 613
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Separazione dei compiti della Banca centrale europea in materia di vigilanza e di euro digitale
	I compiti di politica monetaria, di vigilanza e di sorveglianza dei sistemi di pagamento della Banca centrale europea, conformemente agli articoli da 119 a 144, 219 e da 282 a 284 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e le

	attività della BCE in relazione al sistema di pagamento in euro digitale sono separati a livello organizzativo.

Or. en

Emendamento 614
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Emissione dell'euro digitale	Emissione ***e natura*** dell'euro digitale

Or. en

Emendamento 615
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Conformemente ai trattati,*** la Banca centrale europea ***ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro digitale, e la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono*** emettere l'euro digitale.	1. La Banca centrale europea ***può*** emettere l'euro digitale.
	L'emissione è:
	a) limitata ai partecipanti all'ingrosso, compresi gli enti creditizi, gli istituti di pagamento, le imprese di investimento e le infrastrutture di mercato designate;
	b) offline, limitata a programmi pilota, soggetta a rigorosi massimali per le transazioni e le detenzioni.

Or. en

Emendamento 616
Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma, César Luena, Costas Mavrides, Lara Wolters

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Conformemente ai trattati, la Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di ***autorizzare l'emissione dell'***euro digitale, e la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ***possono emettere*** l'euro digitale.	1. Conformemente ai trattati, la Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di ***emettere l'***euro digitale, e la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali ***emettono*** l'euro digitale.

Or. en

Emendamento 617
Luděk Niedermayer, Martine Kemp

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Conformemente ai trattati, la Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di ***autorizzare l'emissione dell'***euro digitale, e la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere l'euro digitale.	1. Conformemente ai trattati, la Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di ***emettere l'***euro digitale, e la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere l'euro digitale.

Or. en

Emendamento 618
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Conformemente ai trattati, la Banca	1. Conformemente ai trattati, la Banca

centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro digitale, e la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere l'euro digitale.	centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro digitale, e la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere l'euro digitale***, fatta salva la procedura prevista ai sensi del paragrafo 1 bis (nuovo)***.

Or. en

Emendamento 619
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Conformemente ai trattati, la Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro digitale, e la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere l'euro digitale.	1. Conformemente ai trattati, la Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro digitale, e la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere l'euro digitale ***come forma di moneta digitale di banca centrale per uso al dettaglio***.

Or. en

Emendamento 620
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Conformemente ai trattati, la Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro digitale, e la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere l'euro digitale.	1. Conformemente ai trattati, la Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro digitale, e la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere l'euro digitale ***come forma di moneta digitale di banca centrale per uso al dettaglio***.

Or. en

Emendamento 621
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Conformemente ai trattati, la Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro digitale, e la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere l'euro digitale.	1. Conformemente ai trattati, la Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro digitale, e la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere l'euro digitale ***come forma di moneta digitale di banca centrale per uso al dettaglio***.

Or. en

Emendamento 622
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Prima dell'emissione prevista dell'euro digitale, la BCE presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione che dimostra la conformità del progetto alle norme di cui al presente regolamento. La relazione è presentata alla pertinente commissione del Parlamento europeo e alla formazione del Consiglio competente per gli affari economici e finanziari.

Or. en

Emendamento 623

Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'emissione di un euro digitale rivolto ai consumatori, online o basato su conto, è vietata a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 624
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor, Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'euro digitale è una passività diretta della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti degli utenti dell'euro digitale.	2. L'euro digitale è una passività diretta ***nel bilancio*** della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti degli utenti dell'euro digitale. ***Le disponibilità di euro digitale sono di proprietà degli utenti dell'euro digitale e non dei prestatori di servizi di pagamento che forniscono servizi in euro digitale.***

Or. en

Emendamento 625
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'euro digitale è una passività diretta della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti	2. L'euro digitale è una passività diretta ***nel bilancio*** della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali

degli utenti dell'euro digitale.	nei confronti degli utenti dell'euro digitale. ***È di proprietà esclusiva degli utenti dell'euro digitale.***

Or. en

Emendamento 626
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'euro digitale è una passività ***diretta*** della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti degli utenti dell'euro digitale.	2. L'euro digitale è una passività ***nel bilancio*** della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti degli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 627
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'euro digitale è una passività diretta della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti degli utenti dell'euro digitale.	2. L'euro digitale è una passività diretta ***nel bilancio*** della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti degli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 628
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'euro digitale è una passività diretta della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti degli utenti dell'euro digitale.	2. L'euro digitale è una passività diretta ***nel bilancio*** della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti degli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 629
Luděk Niedermayer, Martine Kemp

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'euro digitale è una passività diretta della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nei confronti degli utenti dell'euro digitale.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 630
Stephen Nikola Bartulica, Marlena Maląg, Geadis Geadi, Nora Junco García, Diego Solier

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Banca centrale europea svolge senza indugio tutti i compiti tecnici e organizzativi necessari per l'emissione dell'euro digitale offline, in particolare:
	a) il completamento del codice;
	b) lo sviluppo e la diffusione delle infrastrutture necessarie;
	c) la definizione di tutte le disposizioni organizzative;

d) la definizione delle disposizioni in materia di governance;

e) un test pilota con esito positivo con utenti finali reali in un ambiente di test controllato, compresa una fase dedicata di convalida della sicurezza in cui la BCE concede tempo sufficiente - almeno sei mesi - alle organizzazioni terze indipendenti con competenze specifiche in materia di hacking per condurre test di penetrazione completi ("red teaming") sui dispositivi, sulle infrastrutture e sui protocolli offline dell'euro digitale, al fine di verificare l'infrangibilità contro l'accesso non autorizzato, con risultati comunicati pubblicamente al Parlamento europeo e al Consiglio prima di finalizzare il codice;

f) i test pilota includono esplicitamente un campione rappresentativo di persone anziane e persone con competenze digitali limitate o disabilità, al fine di garantire che l'euro digitale offline sia utilizzabile per tutti i gruppi di popolazione, compresi quelli che sono esclusi dall'ambiente digitale o dipendono fortemente dal denaro contante;

g) l'assegnazione di una relazione di fattibilità indipendente sulle alternative basate sull'open source per l'euro digitale online al fine di valutarne la sicurezza, la tutela della vita privata, l'interoperabilità e la resilienza rispetto ai singoli punti di vulnerabilità, in linea con la strategia della Commissione per il software open source 2020-2023[1 bis]; la relazione è completata durante la fase di preparazione dell'euro digitale offline e presentata al Parlamento europeo e al Consiglio per esaminarla prima di adottare qualsiasi decisione di emissione online;

h) l'elaborazione di norme chiare in materia di responsabilità per i danni finanziari derivanti da disfunzioni del sistema, attacchi informatici o altre carenze operative, compresi meccanismi

di risarcimento per gli utenti interessati, la ripartizione delle responsabilità tra la BCE, i prestatori di servizi di pagamento e le autorità degli Stati membri e fondi assicurativi o di riserva obbligatori, da ultimare e comunicare al Parlamento europeo e al Consiglio prima dell'emissione.

[1 bis] ***Comunicazione alla Commissione, "Open Source Software Strategy 2020-2023, Think Open", del 21 ottobre 2020, (C(2020) 7149 final).***

Or. en

Motivazione

Tali aggiunte perfezionano la definizione delle priorità offline da parte del relatore integrando controlli rigorosi e indipendenti e l'inclusione, garantendo un euro digitale sicuro e rispettoso della vita privata che integri (e non sostituisca) il contante. Rafforzano la responsabilità democratica (tramite segnalazioni al Parlamento/Consiglio) senza ritardare l'emissione, sostenendo le richieste di cautela sui rischi di centralizzazione.

Emendamento 631
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ai fini del presente regolamento, l'euro digitale, in quanto bene immateriale e forma di moneta di banca centrale, è detenuto esclusivamente dagli utenti dell'euro digitale. Non costituisce proprietà dei prestatori di servizi di pagamento che offrono servizi di pagamento in euro digitale, né di qualsiasi altro intermediario.

Or. en

Emendamento 632
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'euro digitale è, in quanto bene immateriale, di proprietà esclusiva degli utenti dell'euro digitale. Non è di proprietà dei prestatori di servizi di pagamento che offrono servizi di pagamento in euro digitale o di qualsiasi altro intermediario.

Or. en

Emendamento 633
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'euro digitale è un bene immateriale e di proprietà esclusiva degli utenti dell'euro digitale. Non è di proprietà dei prestatori di servizi di pagamento dei servizi in euro digitale o di qualsiasi altro intermediario.

Or. en

Emendamento 634
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

2 ter. Le disponibilità di euro digitale e i relativi mezzi di accesso sono al di fuori della portata dei creditori dei prestatori di servizi di pagamento in euro digitale. Qualora siano state avviate procedure di insolvenza o altre procedure nei confronti di un prestatore di servizi di pagamento che fornisce servizi di pagamento in euro digitale, le disponibilità di euro digitale e i relativi mezzi di accesso restano di proprietà degli utenti dell'euro digitale e non costituiscono oggetto di tali procedure. Gli utenti dell'euro digitale possono cambiare prestatore di servizi di pagamento a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, o possono chiedere il prelievo delle loro disponibilità in euro digitale presso un conto di pagamento in euro non digitale.

Or. en

Emendamento 635
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Banca centrale europea svolge senza indugio tutti i compiti tecnici e organizzativi necessari per l'emissione dell'euro digitale offline, in particolare:
	a) il completamento del codice;
	b) lo sviluppo e la diffusione delle infrastrutture necessarie;
	c) la definizione di tutte le disposizioni organizzative;
	d) la definizione delle disposizioni in materia di governance; nonché
	e) l'efficace completamento di un test pilota con utenti finali reali in un ambiente di test controllato.

Or. en

Emendamento 636
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Tutti i lavori preparatori e le prove necessarie sono effettuati dalla Banca centrale europea.

Or. en

Emendamento 637
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis
	Prove pilota
	1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, di autorizzare la prima emissione dell'euro digitale, la Banca centrale europea garantisce che l'euro digitale sia stato sottoposto per un periodo di tempo sufficiente a prove pilota in un ambiente di vita reale controllato. Il progetto pilota comprende funzionalità sia online che offline, con particolare attenzione ai rischi informatici specifici offline, tra cui la prevenzione del rischio di doppia spesa, l'integrità del dispositivo, la protezione delle chiavi crittografiche e la resilienza degli elementi sicuri.
	2. Il progetto pilota coinvolge i prestatori di servizi di pagamento stabiliti negli Stati membri la cui moneta è l'euro e una selezione di esercenti e utenti finali. Esso

rispecchia una varietà di ambienti tecnologici, condizioni di rete, tipi di dispositivi e profili di utente, al fine di testare la ciberresilienza, la resilienza operativa e la consapevolezza della sicurezza degli utenti del sistema.

3. Al termine del progetto pilota e prima di prendere qualsiasi decisione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, la Banca centrale europea pubblica una relazione che riassume i risultati del progetto pilota, le carenze individuate e le misure correttive adottate. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

La relazione comprende inoltre:

a) una valutazione delle prestazioni in materia di cibersicurezza e resilienza operativa e della preparazione alle minacce emergenti;

b) una valutazione delle dipendenze e dei rischi in materia di sicurezza derivanti da fornitori terzi di servizi, compresi i fornitori di servizi cloud;

c) le misure adottate per garantire che l'infrastruttura dell'euro digitale integri nella sua progettazione e nel suo funzionamento le norme più rigorose in materia di tutela della vita privata, comprese le caratteristiche tecniche crittografiche e di cifratura all'avanguardia.

Or. en

Emendamento 638
Auke Zijlstra

Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 4 bis

	Separazione dei compiti della Banca centrale europea in materia di vigilanza e di euro digitale
	1. È stabilita una netta separazione tra i compiti di politica monetaria, di vigilanza e di sorveglianza dei sistemi di pagamento della Banca centrale europea, conformemente agli articoli da 119 a 144, 219 e da 282 a 284 del TFUE, e le sue attività in relazione al sistema di pagamento in euro digitale.
	2. A tal fine è istituita un'unità specifica in seno alla Banca centrale europea. Tale unità ha la competenza esclusiva di svolgere i compiti della Banca centrale europea relativi al funzionamento e alla gestione di un sistema e di un'infrastruttura di pagamento in euro digitale.
	3. L'unità è indipendente sotto i profili contabile, organizzativo e decisionale.

Or. en

Emendamento 639
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'euro digitale è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi ***degli articoli 11, 33, 34, 35 e*** 38 e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi dell'articolo 37.	1. L'euro digitale è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi ***dell'articolo*** 38 e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi dell'articolo 37.

Or. en

Emendamento 640

Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'euro digitale è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli 11, 33, 34, 35 e 38 e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi ***dell'articolo 37***.	1. L'euro digitale è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli 11, ***16,*** 33, 34, 35***, 37*** e 38 e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi ***degli articoli 17, 17 bis, 17 ter, 17 quater, 17 quinquies e 33***.

Or. en

Emendamento 641
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'euro digitale è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli 11, ***33***, 34, 35 e 38 e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi ***dell'articolo 37***.	1. L'euro digitale è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento, integrate dagli atti delegati che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi degli articoli 11, ***14***, 34, 35***, 36, 37*** e 38 e dagli atti di esecuzione che la Commissione ha il potere di adottare ai sensi ***degli articoli 13 e 33***.

Or. en

Emendamento 642
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La prestazione di servizi in euro digitale lascia impregiudicata la necessità degli Stati membri di garantire la continua disponibilità geografica di strutture per il prelievo di contante, in particolare nelle zone rurali, remote o scarsamente servite.

Or. en

Emendamento 643
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. All'interno del quadro del presente regolamento, l'euro digitale è disciplinato anche dalle misure, norme e standard dettagliati che possono essere adottati dalla Banca centrale europea nell'ambito delle sue competenze. Qualora tali misure, norme e standard dettagliati abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima della loro adozione.	2. All'interno del quadro del presente regolamento, l'euro digitale è disciplinato anche dalle misure, norme e standard dettagliati che possono essere adottati dalla Banca centrale europea nell'ambito delle sue competenze. Qualora tali misure, norme e standard dettagliati abbiano un impatto sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, la Banca centrale europea consulta il Garante europeo della protezione dei dati prima della loro adozione. ***Tali misure, norme e standard dettagliati attuano pienamente i principi della minimizzazione dei dati, della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, quali definiti nel regolamento (UE) 2016/679, e attuano tecnologie che rafforzano la tutela della vita privata.***

Or. en

Emendamento 644
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. La Banca centrale europea istituisce una piattaforma di governance per il codice dell'euro digitale. La piattaforma include partecipanti del mercato dei servizi di pagamento, si basa sul principio di autoregolamentazione e contribuisce a stabilire l'ambito funzionale, le norme minime comuni e le regole per determinati servizi di pagamento in euro digitale che richiedono l'interoperabilità tra i prestatori di servizi di pagamento o con l'infrastruttura di regolamento dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 645
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Conformemente all'articolo 4, punto 25), della*** direttiva (UE) 2015/2366 ***del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento — proposta di direttiva relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno — COM(2023) 366 final] e dal regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno — COM(2023) 367 final] del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX/XX/2023,***	3. ***La*** direttiva (UE) 2015/2366 ***[PSD3/PSR] si applica*** alle operazioni di pagamento in euro digitale***, ad eccezione:***

le disposizioni di tale direttiva si applicano alle operazioni di pagamento in euro digitale.

- delle disposizioni relative ai servizi di disposizione di ordine di pagamento di cui al capo III di tale direttiva e regolamento;

- delle disposizioni che consentono agli Stati membri di stabilire norme supplementari.

Or. en

Emendamento 646
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. ***A norma dell'articolo 2, punto 10), del*** regolamento (UE) 2021/1230 ***del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, modificato dal regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro — COM(2023) 368 final], le disposizioni di tale regolamento si applicano*** alle operazioni di pagamento in euro digitale.	4. ***Il*** regolamento (UE) 2021/1230 ***si applica*** alle operazioni di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 647
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. A norma dell'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2021/1230 ***del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, modificato dal regolamento (UE) [inserire il riferimento — proposta di regolamento relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro — COM(2023) 368 final]***, le disposizioni di tale regolamento si applicano alle operazioni di pagamento in euro digitale.	4. A norma dell'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2021/1230, le disposizioni di tale regolamento si applicano alle operazioni di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 648
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Fatto salvo l'articolo 37 del presente regolamento, la direttiva (UE) ***2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo*** e il regolamento (UE) ***2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi*** si applicano alle operazioni di pagamento in euro digitale.	5. Fatto salvo l'articolo 37 del presente regolamento, la direttiva (UE) ***2024/1640*** e il regolamento (UE) ***2023/1113*** si applicano alle operazioni di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 649
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Fatto salvo l'articolo 37 del presente regolamento, la direttiva (UE) ***2015/849*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ***20 maggio 2015, relativa*** alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e il regolamento (UE) ***2015/847*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ***20 maggio 2015***, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi si applicano ***alle*** operazioni di pagamento in euro digitale.	5. Fatto salvo l'articolo 37 del presente regolamento, la direttiva (UE) ***2024/1640*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ***31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e il regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo*** alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e il regolamento (UE) ***2023/1113*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del ***31 maggio 2023***, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi ***e determinate cripto-attività*** si applicano ***ai servizi delle*** operazioni di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 650
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario si applica ai prestatori di servizi di pagamento che forniscono servizi di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 651
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Gli atti giuridici di cui ai paragrafi da 2 a 6 si applicano nella misura in cui la questione non è disciplinata dal presente regolamento e nella misura in cui sono compatibili con esso. Se una questione è disciplinata sia dal presente regolamento che da tali atti dell'Unione, prevale il presente regolamento.

Or. en

Emendamento 652
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per garantire l'osservanza del capo III e dell'articolo 17 nel loro territorio. Essi ne informano la Commissione, indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni e delle attribuzioni.	Gli Stati membri ***la cui moneta è l'euro*** designano una o più autorità competenti per garantire l'osservanza del capo III e dell'articolo 17 nel loro territorio. Essi ne informano la Commissione, indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni e delle attribuzioni.

Or. en

Emendamento 653
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del capo III e dell'articolo 17 e adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione di tali norme, compreso il conferimento alle autorità competenti del potere di accedere ai dati necessari. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.	Gli Stati membri ***la cui moneta è l'euro*** stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del capo III e dell'articolo 17 e adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione di tali norme, compreso il conferimento alle autorità competenti del potere di accedere ai dati necessari. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri ***la cui moneta è l'euro*** notificano tali norme e misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Or. en

Emendamento 654
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati disciplina la vigilanza da parte delle autorità competenti, il regime sanzionatorio e le modalità di controllo tra le autorità competenti degli Stati membri d'origine e gli Stati membri ospitanti per quanto riguarda il rispetto, da parte dei titolari del trattamento, degli obblighi loro incombenti a norma del capo VIII del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 655
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La direttiva (UE) ***2015/849, sostituita dalla direttiva (UE) [inserire il riferimento — proposta di direttiva antiriciclaggio — COM(2021) 423 final], disciplina*** la vigilanza da parte delle autorità competenti, il regime ***sanzionatorio*** e i meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti per quanto riguarda le attività dei prestatori di servizi di pagamento in relazione all'euro digitale al fine di garantire l'osservanza del capo IX del regolamento ***(UE) n. [x] relativo all'istituzione dell'euro digitale***.	3. La direttiva (UE) ***2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e il regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo disciplinano*** la vigilanza da parte delle autorità competenti, il regime ***di applicazione*** e i meccanismi di vigilanza tra le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti per quanto riguarda le attività dei prestatori di servizi di pagamento in relazione all'euro digitale al fine di garantire l'osservanza del capo IX del ***presente*** regolamento.

Or. en

Emendamento 656
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. ***Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure adeguate per*** sensibilizzare il pubblico in merito alla disponibilità e alle caratteristiche dell'euro	5. ***La Banca centrale europea, le banche centrali nazionali e le autorità nazionali competenti organizzano, in stretta collaborazione con i pertinenti***

digitale e alle possibilità di accedere allo stesso.	***portatori di interessi, compresi i prestatori di servizi di pagamento, gli esercenti e le organizzazioni dei consumatori, una campagna di informazione sull'euro digitale a livello dell'UE per fornire informazioni basate sui fatti e*** sensibilizzare il pubblico in merito ***all'emissione,*** alla disponibilità e alle caratteristiche dell'euro digitale e alle possibilità di accedere allo stesso ***e di utilizzarlo***.

Or. en

Emendamento 657
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure adeguate per sensibilizzare il pubblico in merito alla disponibilità e alle caratteristiche dell'euro digitale e ***alle possibilità di accedere allo stesso***.	5. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure adeguate per sensibilizzare il pubblico ***e gli esercenti*** in merito alla disponibilità e alle caratteristiche dell'euro digitale e ***ai suoi benefici in termini di sovranità monetaria, resilienza, inclusività e accessibilità***.

Or. en

Emendamento 658
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Capo III

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Motivazione

I pagamenti in euro digitale dovrebbero essere accettati solo sulla base di un chiaro consenso tra il pagatore e il beneficiario, come nel caso di altri sistemi di pagamento con cui l'euro digitale è in concorrenza. Ciò creerebbe condizioni di parità sul mercato dei sistemi di pagamento.

Emendamento 659
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'euro digitale ha corso legale.	1. L'euro digitale ***all'ingrosso*** ha corso legale ***esclusivamente per il regolamento tra istituti finanziari e autorità pubbliche***.

Or. en

Emendamento 660
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I pagamenti al dettaglio, online o al consumatore non hanno corso legale. L'euro digitale offline utilizzato nei progetti pilota non acquisisce corso legale.

Or. en

Emendamento 661
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In virtù dell'obbligo di accettazione dell'euro digitale, il beneficiario non rifiuta l'euro digitale proposto in pagamento per adempiere a tale obbligo.	3. In virtù dell'obbligo di accettazione dell'euro digitale, il beneficiario non rifiuta l'euro digitale proposto in pagamento per adempiere a tale obbligo. ***A tal fine, se il beneficiario è tenuto ad accettare sia l'euro digitale online che offline, il pagatore ha il diritto di scegliere tra un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online e una effettuata offline.***

Or. en

Emendamento 662
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Il beneficiario è tenuto ad accettare l'euro digitale sia online che offline. Il pagatore ha il diritto di scegliere tra un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online e una effettuata offline.

Or. en

Emendamento 663
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Il corso legale dell'euro digitale, come stabilito al paragrafo 1, richiede che il suo intero valore nominale sia

preservato in tutte le operazioni di pagamento di base. Di conseguenza, nessuna commissione, onere, sovrattassa o detrazione può ridurre il valore monetario ricevuto da un beneficiario o imporre costi a un pagatore per le operazioni di pagamento di base in euro digitale. Qualsiasi tentativo di imporre tali costi, direttamente o indirettamente, è nullo e costituisce una violazione del principio del corso legale. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di meccanismi di applicazione efficaci per prevenire tali violazioni.

Or. en

Emendamento 664
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. I beneficiari, sia che operino in un ambiente fisico, virtuale o in entrambi gli ambienti, accettano le operazioni di pagamento in euro digitale nei rispettivi punti di interazione allo stesso modo in cui accettano altri pagamenti digitali.

Or. en

Emendamento 665
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. I beneficiari, sia che operino in un ambiente fisico, virtuale o in entrambi gli ambienti, accettano le operazioni di

	pagamento in euro digitale nei rispettivi punti di interazione allo stesso modo in cui accettano altri pagamenti digitali.

Or. en

Emendamento 666
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ambito di applicazione ***territoriale*** del corso legale	Ambito di applicazione del corso legale

Or. en

Emendamento 667
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'euro digitale ha corso legale per i pagamenti offline di un debito pecuniario denominato in euro che hanno luogo all'interno della zona euro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 668
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'euro digitale ha corso legale per i pagamenti offline di un debito pecuniario denominato in euro che hanno luogo all'interno della zona euro.	1. ***Fatto salvo il corso legale delle banconote e delle monete in euro conformemente al [regolamento relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro],*** l'euro digitale ha corso legale per i pagamenti offline di un debito pecuniario denominato in euro che hanno luogo all'interno della zona euro.

Or. en

Emendamento 669
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'euro digitale ha corso legale per i pagamenti offline di un debito pecuniario denominato in euro che hanno luogo all'interno della zona euro.	1. L'euro digitale ha corso legale per ***quanto riguarda*** i pagamenti offline di un debito pecuniario denominato in euro che hanno luogo all'interno della zona euro.

Or. en

Emendamento 670
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'euro digitale ha corso legale per i pagamenti online di un debito pecuniario denominato in euro a un beneficiario residente o stabilito nella zona euro.	2. L'euro digitale ha corso legale per ***quanto riguarda*** i pagamenti online di un debito pecuniario denominato in euro a un beneficiario residente o stabilito nella zona euro.

Or. en

Emendamento 671
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 3, se il beneficiario è tenuto ad accettare sia l'euro digitale online che offline, il pagatore ha il diritto di scegliere tra un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online e una effettuata offline.

Or. en

Emendamento 672
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. I beneficiari, sia che operino in un ambiente fisico, virtuale o in entrambi gli ambienti, accettano le operazioni di pagamento in euro digitale nei rispettivi punti di interazione allo stesso modo in cui accettano altri pagamenti digitali.

Or. en

Emendamento 673
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Norme supplementari sul corso legale
	1. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 3, se il beneficiario è tenuto ad accettare sia le operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online sia quelle effettuate offline, il pagatore ha il diritto di scegliere tra un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online e una effettuata offline.
	2. I beneficiari, sia che operino in un ambiente fisico, virtuale o in entrambi gli ambienti, accettano le operazioni di pagamento in euro digitale nei rispettivi punti di interazione allo stesso modo in cui accettano altri pagamenti digitali.

Or. en

Emendamento 674
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Norme supplementari sul corso legale
	Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 3, se il beneficiario è tenuto ad accettare sia l'euro digitale online che offline, il pagatore ha il diritto di scegliere tra un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online e una effettuata offline.
	I beneficiari, sia che operino in un ambiente fisico, virtuale o in entrambi gli ambienti, accettano le operazioni di pagamento in euro digitale nei rispettivi punti di interazione allo stesso modo in cui accettano attualmente altri pagamenti

digitali.

Or. en

Emendamento 675
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor, Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Norme supplementari sul corso legale
	1. Ai fini dell'articolo 7, paragrafo 3, se il beneficiario è tenuto ad accettare sia l'euro digitale online che offline, il pagatore ha il diritto di scegliere tra un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online e una effettuata offline.
	2. I beneficiari, sia che operino in un ambiente fisico, virtuale o in entrambi gli ambienti, accettano le operazioni di pagamento in euro digitale nei rispettivi punti di interazione allo stesso modo in cui accettano attualmente altri pagamenti digitali.

Or. en

Emendamento 676
Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Eero Heinäluoma, César Luena, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 9	***soppresso***
Deroghe all'obbligo di accettazione dell'euro digitale	

In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8, il beneficiario ha il diritto di rifiutare l'euro digitale nelle circostanze seguenti:

a) se il beneficiario è un'impresa che occupa meno di 10 persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a 2 milioni di EUR, o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44], a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali comparabili;

b) se il rifiuto è opposto in buona fede e si fonda su motivi legittimi e temporanei in linea con il principio di proporzionalità in considerazione di circostanze concrete indipendenti dalla volontà del beneficiario;

c) se il beneficiario è una persona fisica che agisce nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;

d) se, prima del pagamento, il beneficiario ha concordato con il pagatore un altro mezzo di pagamento, fatto salvo l'articolo 10.

Ai fini della lettera b), l'onere della prova per dimostrare che in una circostanza specifica sussistevano motivi legittimi e temporanei e che il rifiuto era proporzionato spetta al beneficiario.

[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

Or. en

Emendamento 677
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8, il beneficiario ha il diritto di rifiutare l'euro digitale ***nelle circostanze seguenti:***	***Qualsiasi*** beneficiario ha il diritto di rifiutare l'euro digitale***.***

Or. en

Emendamento 678
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se il beneficiario è un'impresa ***che occupa meno di 10 persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a 2 milioni di EUR, o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44], a meno che non accetti*** mezzi di pagamento digitali comparabili;	a) se il beneficiario è un'impresa ***o un libero professionista che agisce nell'ambito di attività professionali e che non accetta*** mezzi di pagamento digitali comparabili;

[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

Or. en

Emendamento 679
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se il beneficiario è un'impresa che occupa meno di ***10*** persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a ***2*** milioni di EUR***, o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44], a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali comparabili***;	a) se il beneficiario è un'impresa che occupa meno di ***250*** persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a ***20*** milioni di EUR;

[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

Or. en

Emendamento 680
Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se il beneficiario è un'impresa ***che occupa meno di 10 persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a 2 milioni di EUR,*** o è un	a) se il beneficiario è un'impresa***, un lavoratore autonomo*** o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del

soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 ***del Parlamento europeo e del Consiglio[44]***, a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali comparabili;

regolamento (UE) 2021/695***, che accetta solo bonifici non avviati nel punto di interazione o addebiti diretti non avviati nel punto di interazione***, a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali comparabili;

[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

Or. en

Emendamento 681
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se il beneficiario è un'impresa ***che occupa meno di 10 persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a 2 milioni di EUR,*** o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44], ***a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali comparabili***;	a) se il beneficiario è un'impresa***, un lavoratore autonomo*** o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44], ***che accetta solo bonifici non avviati nel punto di interazione o addebiti diretti non avviati nel punto di interazione***;
[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE)	[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE)

n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

Or. en

Emendamento 682
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se il beneficiario è ***un'impresa che occupa meno di 10 persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a 2 milioni di EUR, o è*** un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44], a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali comparabili;	a) se il beneficiario è ***un lavoratore autonomo,*** un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44], a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali comparabili***, o un'impresa che occupa meno di 10 persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a 2 milioni di EUR, a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali comparabili***;

[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

Or. en

Emendamento 683
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se il beneficiario è ***un'***impresa ***che occupa meno di 10 persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a 2 milioni di EUR,*** o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44], a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali comparabili;	a) se il beneficiario è ***una piccola*** impresa ***ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della raccomandazione 2003/1422 della Commissione*** o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44], a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali comparabili;
[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).	[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

Or. en

Emendamento 684
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se il beneficiario è un'impresa che occupa meno di 10 persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a 2 milioni di EUR, o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44], a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali comparabili;	a) se il beneficiario è ***un lavoratore autonomo o*** un'impresa che occupa meno di 10 persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a 2 milioni di EUR, o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44], a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali ***o carte di credito*** comparabili;

[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

Or. en

Emendamento 685
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***se il*** beneficiario ***è un'impresa*** che occupa meno di 10 persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a ***2 milioni*** di EUR, o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44]***, a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali comparabili***;	a) ***un*** beneficiario***, che non accetta mezzi di pagamento digitali comparabili, che è una microimpresa*** che occupa meno di 10 persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a ***1 milione*** di EUR, o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44];

[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

Or. en

Emendamento 686
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se il beneficiario è un'impresa che occupa meno di 10 persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a 2 milioni di EUR, o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44], a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali ***comparabili***;	a) se il beneficiario è un'impresa che occupa meno di 10 persone o il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non è superiore a 2 milioni di EUR, o è un soggetto giuridico senza scopo di lucro quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[44], a meno che non accetti mezzi di pagamento digitali;
[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).	[44] Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

Or. en

Emendamento 687
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) I beneficiari che operano in un punto vendita fisico o virtuale o in una loro combinazione devono accettare le operazioni di pagamento in euro digitale presso i rispettivi punti di interazione

	designati nello stesso modo in cui accettano i pagamenti digitali.

Or. en

Emendamento 688
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se il rifiuto è opposto in buona fede e si fonda su motivi legittimi e temporanei in linea con il principio di proporzionalità in considerazione di circostanze concrete indipendenti dalla volontà del beneficiario;	b) se il rifiuto è opposto in buona fede e si fonda su motivi legittimi***, tecnici*** e temporanei in linea con il principio di proporzionalità in considerazione di circostanze concrete indipendenti dalla volontà del beneficiario;

Or. en

Emendamento 689
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) se il beneficiario è una persona fisica ***che agisce nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico***;	c) se il beneficiario è una persona fisica ***o un lavoratore autonomo***;

Or. en

Emendamento 690
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) se il beneficiario è una persona fisica che agisce nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;	c) se il beneficiario è una persona fisica che agisce nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico ***o un libero professionista che agisce nell'esercizio delle sue attività professionali***;

Or. en

Emendamento 691
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) se il beneficiario è una persona fisica che agisce nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;	c) se il beneficiario è una persona fisica che agisce nell'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico ***e che non accetta mezzi di pagamento digitali comparabili***;

Or. en

Emendamento 692
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) se il punto vendita è un punto vendita senza personale che non accetta altri mezzi di pagamento digitali. Per punto vendita senza personale si intende un dispositivo o sistema fisico attraverso il quale beni o servizi sono forniti direttamente al pagatore dal beneficiario o per suo conto, previo pagamento, senza la presenza di personale o agenti del

	beneficiario. Ciò include distributori automatici, biglietterie automatiche, parchimetri, stazioni di rifornimento e di ricarica self-service e altri sistemi simili.

Or. en

Emendamento 693
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) se il punto vendita è un punto vendita senza personale che non accetta altri mezzi di pagamento digitali.

Or. en

Emendamento 694
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera b), l'onere della prova per dimostrare che in una circostanza specifica sussistevano motivi legittimi e temporanei e che il rifiuto era proporzionato spetta al beneficiario.	Ai fini della lettera b), l'onere della prova per dimostrare che in una circostanza specifica sussistevano motivi legittimi e temporanei e che il rifiuto era proporzionato spetta al beneficiario. ***Le esenzioni dall'obbligo di accettazione di cui al presente regolamento sono applicate in modo limitato e proporzionato, al fine di garantire che sia mantenuta l'usabilità diffusa dell'euro digitale.***

Or. en

Emendamento 695
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 9 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini ***della lettera*** b), l'onere della prova per dimostrare che in una circostanza specifica sussistevano motivi legittimi e temporanei e che il rifiuto era proporzionato spetta al beneficiario.	Ai fini ***delle lettere*** b) ***e d)***, l'onere della prova per dimostrare che in una circostanza specifica sussistevano motivi legittimi e temporanei e che il rifiuto era proporzionato spetta al beneficiario.

Or. en

Emendamento 696
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 10 ***Divieto di esclusione unilaterale dei pagamenti in euro digitale*** ***I beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione dell'euro digitale non utilizzano clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale o pratiche commerciali che hanno per oggetto o per effetto l'esclusione dell'uso dell'euro digitale da parte dei pagatori di debiti pecuniari denominati in euro. Tali clausole contrattuali o pratiche commerciali non sono vincolanti per il pagatore. Si considera che una clausola contrattuale non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto standard e il pagatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.***	***soppresso***

Or. en

Emendamento 697
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Regina Doherty, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione dell'euro digitale ***non utilizzano clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale o pratiche commerciali*** che hanno per oggetto o per effetto l'esclusione dell'uso dell'euro digitale da parte dei pagatori di debiti pecuniari denominati in euro. Tali clausole contrattuali ***o pratiche commerciali non sono vincolanti per il pagatore. Si considera che una clausola contrattuale non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta*** preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto standard e il pagatore non ha ***di conseguenza*** potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.	***Le clausole contrattuali invocate dai*** beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione dell'euro digitale***,*** che hanno per oggetto o per effetto l'esclusione dell'uso dell'euro digitale da parte dei pagatori di debiti pecuniari denominati in euro***, sono negoziate individualmente***. Tali clausole contrattuali ***non si considerano negoziate individualmente se sono state redatte*** preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto ***con forma*** standard e il pagatore non ha potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.
	I beneficiari di cui al primo comma non si avvalgono di pratiche commerciali che hanno per oggetto o per effetto l'esclusione dell'uso dell'euro digitale da parte dei pagatori di debiti pecuniari denominati in euro.
	Le clausole contrattuali e le pratiche commerciali vietate a norma del primo e del secondo comma non sono vincolanti per il pagatore.

Or. en

Emendamento 698

Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione dell'euro digitale non utilizzano clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale o pratiche commerciali che hanno per oggetto o per effetto l'esclusione dell'uso dell'euro digitale da parte dei pagatori di debiti pecuniari denominati in euro. Tali clausole contrattuali o pratiche commerciali non sono vincolanti per il pagatore. Si considera che una clausola contrattuale non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto standard e il pagatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.	***Se il pagatore è un consumatore,*** i beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione dell'euro digitale ***nel punto di interazione*** non utilizzano clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale o pratiche commerciali che hanno per oggetto o per effetto l'esclusione dell'uso dell'euro digitale da parte dei pagatori di debiti pecuniari denominati in euro. Tali clausole contrattuali o pratiche commerciali non sono vincolanti per il pagatore***, quando agisce in qualità di consumatore***. Si considera che una clausola contrattuale non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto standard e il pagatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto. ***Un consumatore è una qualsiasi persona fisica che agisca per scopi che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.***

Or. en

Emendamento 699
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione dell'euro digitale non utilizzano clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale	I beneficiari soggetti all'obbligo di accettazione dell'euro digitale non utilizzano clausole contrattuali che non sono state oggetto di negoziato individuale

o pratiche commerciali che hanno per oggetto o per effetto l'esclusione dell'uso dell'euro digitale da parte dei pagatori di debiti pecuniari denominati in euro. Tali clausole contrattuali o pratiche commerciali non sono vincolanti per il pagatore. Si considera che una clausola contrattuale non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto standard e il pagatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.	o pratiche commerciali che hanno per oggetto o per effetto l'esclusione dell'uso dell'euro digitale da parte dei pagatori di debiti pecuniari denominati in euro. Tali clausole contrattuali o pratiche commerciali non sono vincolanti per il pagatore. Si considera che una clausola contrattuale non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell'ambito di un contratto ***con forma*** standard e il pagatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

Or. en

Emendamento 700
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 11	***soppresso***
Ulteriori deroghe di diritto monetario	
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento individuando ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione. Tali deroghe sono giustificate da un obiettivo di interesse pubblico e ad esso proporzionate, non compromettono l'efficacia del corso legale dell'euro digitale e sono consentite solo a condizione che siano disponibili altri strumenti per il pagamento di debiti pecuniari. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione consulta la Banca centrale europea.	

Or. en

Motivazione

Le eccezioni al principio dell'obbligo di accettazione dovrebbero essere stabilite unicamente dal colegislatore.

Emendamento 701
Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Carla Tavares, Eero Heinäluoma, César Luena, Costas Mavrides

Proposta di regolamento
Articolo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 11	***soppresso***
Ulteriori deroghe di diritto monetario	
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento individuando ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione. Tali deroghe sono giustificate da un obiettivo di interesse pubblico e ad esso proporzionate, non compromettono l'efficacia del corso legale dell'euro digitale e sono consentite solo a condizione che siano disponibili altri strumenti per il pagamento di debiti pecuniari. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione consulta la Banca centrale europea.	

Or. en

Emendamento 702
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di	Alla Commissione è conferito il potere di

adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento individuando ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione. Tali deroghe sono giustificate da un obiettivo di interesse pubblico e ad esso proporzionate, non compromettono l'efficacia del corso legale dell'euro digitale e sono consentite solo a condizione che siano disponibili altri strumenti per il pagamento di debiti pecuniari. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione consulta la Banca centrale europea.	adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento individuando ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione. Tali deroghe sono giustificate da un obiettivo di interesse pubblico e ad esso proporzionate, non compromettono l'efficacia del corso legale dell'euro digitale e sono consentite solo a condizione che siano disponibili altri strumenti ***pubblici*** per il pagamento di debiti pecuniari. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione consulta la Banca centrale europea.

Or. en

Motivazione

Per i consumatori dovrebbe esistere almeno un mezzo di pagamento pubblico; ad esempio, quando gli euro digitali non sono offerti come metodo di pagamento, dovrebbe essere offerto il contante.

Emendamento 703
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento individuando ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione. Tali deroghe sono giustificate da un obiettivo di interesse pubblico e ad esso proporzionate, non compromettono l'efficacia del corso legale dell'euro digitale e sono consentite solo a condizione che siano disponibili altri strumenti per il pagamento di debiti pecuniari. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione consulta la Banca centrale europea.	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 al fine di integrare il presente regolamento individuando ulteriori deroghe di diritto monetario al principio dell'obbligo di accettazione. Tali deroghe sono giustificate da un obiettivo di interesse pubblico e ad esso proporzionate, non compromettono l'efficacia del corso legale dell'euro digitale e sono consentite solo a condizione che siano disponibili altri strumenti ***pubblici*** per il pagamento di debiti pecuniari. Nel preparare tali atti delegati, la Commissione consulta la Banca centrale europea.

Emendamento 704
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 bis
	Utenti dell'euro digitale
	1. I prestatori di servizi di pagamento possono fornire servizi di pagamento in euro digitale a qualsiasi dei seguenti utenti dell'euro digitale:
	a) persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro;
	b) persone fisiche e giuridiche che hanno aperto un conto di pagamento in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro ma che non sono più residenti o stabilite in tali Stati membri;
	c) visitatori degli Stati membri la cui moneta è l'euro;
	d) persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in Stati membri la cui moneta non è l'euro, alle condizioni di cui all'articolo 18;
	e) persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi, compresi i territori in virtù di un accordo monetario con l'Unione, alle condizioni di cui agli articoli 19 e 20;
	f) cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro o in un paese terzo e persone giuridiche stabilite in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro qualora tali cittadini o persone giuridiche esercitino i loro diritti di libera circolazione in uno

Stato membro la cui moneta è l'euro.

2. Ai fini della lettera a), i residenti comprendono sia i cittadini dell'Unione che i cittadini di paesi terzi che beneficiano dei diritti di soggiorno a norma del diritto dell'Unione o nazionale.

3. La Banca centrale europea può limitare l'accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo nel tempo per gli utenti dell'euro digitale di cui alle lettere b) e c), alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Tali tempistiche sono determinate in relazione allo status di residenti o di visitatori degli utenti dell'euro digitale.

4. Nel quadro della direttiva e del regolamento 2015/2366 [PSD3/PSR], i prestatori di servizi di pagamento possono fornire agli esercenti residenti o stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro o in un paese terzo servizi di pagamento in euro digitale che consentano loro di ricevere operazioni di pagamento in euro digitale da persone appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 1, anche se le condizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 non sono state soddisfatte, fatta salva la legislazione nazionale di tale Stato membro o paese terzo. I prestatori di servizi di pagamento non consentono a tali esercenti di detenere l'euro digitale fintantoché non siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20.

Or. en

Emendamento 705
Regina Doherty

Proposta di regolamento
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 12 bis

Utenti dell'euro digitale

1. I prestatori di servizi di pagamento possono fornire servizi di pagamento in euro digitale a:

a) persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro;

b) persone fisiche e giuridiche che hanno aperto un conto in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro ma che non sono più residenti o stabilite in tali Stati membri;

c) visitatori degli Stati membri la cui moneta è l'euro;

d) persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in Stati membri la cui moneta non è l'euro, alle condizioni di cui all'articolo 18;

e) persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi, compresi i territori in virtù di un accordo monetario con l'Unione, alle condizioni di cui agli articoli 19 e 20;

f) cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro o in un paese terzo e persone giuridiche stabilite in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro qualora tali cittadini o persone giuridiche esercitino i loro diritti di libera circolazione in uno Stato membro la cui moneta è l'euro.

2. Ai fini della lettera a), i residenti comprendono sia i cittadini dell'Unione che i cittadini di paesi terzi che beneficiano dei diritti di soggiorno a norma del diritto dell'Unione o nazionale.

3. La Banca centrale europea può limitare l'accesso all'euro digitale per gli utenti dell'euro digitale di cui alle lettere b) e c), alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

4. Nel quadro della direttiva e del regolamento XXX [PSD3/PSR], i

	prestatori di servizi di pagamento possono fornire agli esercenti residenti o stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro o in un paese terzo servizi di pagamento in euro digitale che consentano loro di ricevere operazioni di pagamento in euro digitale da persone appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 1, anche se le condizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 non sono state soddisfatte, fatta salva la legislazione nazionale di tale Stato membro o paese terzo. I prestatori di servizi di pagamento non consentono a tali esercenti di detenere l'euro digitale fintantoché non siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20.

Or. en

Emendamento 706
Rada Laykova, Siegbert Frank Droese
a nome del gruppo ESN

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'euro digitale è convertibile in banconote e monete in euro alla pari.	1. L'euro digitale è convertibile in banconote e monete in euro alla pari. ***La conversione tra contante ed euro digitale è possibile in qualsiasi momento, istantaneamente e senza commissioni. Gli enti creditizi forniscono servizi di conversione tra euro digitale e banconote e monete in euro.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce l'equivalenza pratica del contante e dell'euro digitale assicurando la convertibilità gratuita, immediata e incondizionata ed evitando in tal modo attriti nascosti, ritardi o commissioni.

Emendamento 707
Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prestatori di servizi di pagamento	Prestatori di servizi di pagamento ***che distribuiscono l'euro digitale***

Or. en

Emendamento 708
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Prestatori di servizi di pagamento	Prestatori di servizi di pagamento ***che distribuiscono l'euro digitale***

Or. en

Emendamento 709
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel quadro della direttiva 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento possono prestare i servizi di pagamento in euro digitale di cui all'allegato I a:	Nel quadro della direttiva ***(UE)*** 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento possono prestare i servizi di pagamento in euro digitale di cui all'allegato I ***del presente regolamento per l'euro digitale offline e all'allegato I bis del presente regolamento per l'euro digitale online*** a:

Or. en

Emendamento 710
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel quadro della direttiva ***2015/2366***, i prestatori di servizi di pagamento possono prestare i servizi di pagamento in euro digitale ***di cui all'allegato I a:***	Nel quadro della direttiva ***e del regolamento [PSD3/PSR], e fatti salvi l'articolo 14, paragrafi 1, 1 bis e 2***, i prestatori di servizi di pagamento possono prestare i servizi di pagamento in euro digitale***.***

Or. en

Emendamento 711
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel quadro della direttiva 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento possono prestare i servizi di pagamento in euro digitale di cui all'allegato ***I*** a:	Nel quadro della direttiva 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento possono prestare***, su loro richiesta,*** i servizi di pagamento ***di base*** in euro digitale di cui all'allegato ***II*** a:

Or. en

Emendamento 712
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel quadro della direttiva 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento possono	***Solo*** i prestatori di servizi di pagamento ***dell'UE*** possono prestare i servizi in euro

prestare i servizi ***di pagamento*** in euro digitale di cui all'allegato I a:	digitale di cui all'allegato I a:

Or. en

Emendamento 713
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel quadro della direttiva 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento possono prestare i servizi ***di pagamento*** in euro digitale di cui all'allegato I a:	***Solo*** i prestatori di servizi di pagamento ***soggetti alla vigilanza dell'UE*** possono prestare i servizi in euro digitale di cui all'allegato I a:

Or. en

Emendamento 714
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 715
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*

b) persone fisiche e giuridiche che hanno aperto un conto in euro digitale nel periodo in cui risiedevano o erano stabilite negli Stati membri la cui moneta è l'euro ma che non sono più residenti o stabilite in tali Stati membri;		***soppresso***

Or. en

Emendamento 716
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) visitatori;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 717
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in Stati membri la cui moneta non è l'euro, alle condizioni di cui all'articolo 18;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 718
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in paesi terzi, compresi i territori in virtù di un accordo monetario con l'Unione, alle condizioni di cui agli articoli 19 e 20.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 719
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Siegfried Mureşan, Arba Kokalari, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro o in un paese terzo e persone giuridiche stabilite in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro qualora tali cittadini o persone giuridiche esercitino i loro diritti di libera circolazione in uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire l'accesso ai servizi dell'euro digitale anche ai cittadini che risiedono in un paese al di fuori della zona euro e che esercitano i loro diritti di libera circolazione in uno Stato membro la cui moneta è l'euro. È importante garantire che gruppi quali i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, gli studenti o i prestatori di servizi in tali Stati membri abbiano pari accesso ai servizi dell'euro digitale.

Emendamento 720
Enikő Győri, Tomáš Kubín, Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

e bis) cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro o in un paese terzo e persone giuridiche stabilite in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro qualora tali cittadini o persone giuridiche esercitino i loro diritti di libera circolazione in uno Stato membro la cui moneta è l'euro;

Or. en

Emendamento 721
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I prestatori di servizi di pagamento che scelgono di offrire servizi di pagamento di base in euro digitale a persone fisiche o che lo fanno su richiesta dei loro clienti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, mettono a disposizione la serie completa di servizi di pagamento obbligatori in euro digitale di cui all'allegato II. I prestatori di servizi di pagamento che scelgono di offrire servizi di convenzionamento di base a persone giuridiche o che lo fanno su richiesta dei loro clienti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 bis, mettono a disposizione la serie completa di servizi di convenzionamento obbligatori di cui all'allegato II bis.

Or. en

Emendamento 722
Sirpa Pietikäinen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I prestatori di servizi di pagamento che decidono di prestare servizi di pagamento di base in euro digitale a persone fisiche o lo fanno su richiesta dei loro clienti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, forniscono l'elenco completo dei servizi di pagamento obbligatori in euro digitale di cui all'allegato II.
	I prestatori di servizi di pagamento che decidono di prestare servizi di convenzionamento di base a persone giuridiche o lo fanno su richiesta dei loro clienti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 bis, forniscono l'elenco completo dei servizi di convenzionamento obbligatori di cui all'allegato II bis.

Or. en

Emendamento 723
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I prestatori di servizi di pagamento che decidono di prestare servizi di pagamento di base in euro digitale a persone fisiche o lo fanno su richiesta dei loro clienti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, forniscono l'elenco completo dei servizi di pagamento obbligatori in euro digitale di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 724
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare servizi di pagamento a norma della direttiva 2015/2366 possono prestare servizi di pagamento in euro digitale sulla base delle equivalenze tra servizi di pagamento e servizi di pagamento in euro digitale di cui agli allegati V bis e V ter.

Or. en

Emendamento 725
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I prestatori di servizi di pagamento che decidono di prestare servizi di convenzionamento di base a persone giuridiche o lo fanno su richiesta dei loro clienti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 bis, forniscono l'elenco completo dei servizi di convenzionamento obbligatori di cui all'allegato II bis.

Or. en

Emendamento 726
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor, Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	A tal fine, i prestatori di servizi di pagamento che desiderano fornire servizi di pagamento equivalenti in euro digitale non sono tenuti a ottenere alcuna

autorizzazione supplementare a norma della direttiva e del regolamento [PSD3/PSR].

Or. en

Emendamento 727
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I prestatori di servizi di pagamento che decidono di prestare servizi di pagamento in euro digitale ai consumatori o lo fanno su richiesta dei loro clienti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, forniscono tutti i servizi di pagamento obbligatori in euro digitale di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 728
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I prestatori di servizi di pagamento che decidono di prestare servizi di convenzionamento dell'euro digitale agli esercenti o lo fanno su richiesta dei loro clienti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 bis, forniscono tutti i servizi di convenzionamento obbligatori dell'euro digitale di cui all'allegato II bis.

Or. en

Emendamento 729
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Banca centrale europea può limitare l'accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo nel tempo per gli utenti dell'euro digitale di cui alle lettere b) e c), alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Tali tempistiche sono determinate in relazione allo status di residenti o di visitatori degli utenti dell'euro digitale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 730
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Banca centrale europea può limitare l'accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo nel tempo per gli utenti dell'euro digitale di cui alle lettere b) e c), alle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Tali tempistiche sono determinate in relazione allo status di residenti o di visitatori degli utenti dell'euro digitale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 731
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Banca centrale europea può limitare l'accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo nel tempo per gli utenti dell'euro digitale di cui alle lettere b) e c), alle condizioni di cui all'articolo 16***, paragrafo 2***. ***Tali tempistiche sono determinate in relazione allo status di residenti o di visitatori degli utenti dell'euro digitale.***	La Banca centrale europea può limitare l'accesso all'euro digitale e il relativo utilizzo nel tempo per gli utenti dell'euro digitale ***online*** di cui alle lettere b) e c), alle condizioni di cui all'articolo 16.

Or. en

Emendamento 732
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini della lettera a), i residenti comprendono sia i cittadini dell'Unione che i cittadini di paesi terzi che beneficiano dei diritti di soggiorno a norma del diritto dell'Unione o nazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 733
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'accesso al conferimento e al prelievo automatici di fondi dell'euro digitale online e l'utilizzo degli stessi sono soggetti a restrizioni nei casi di cui alla lettera c).

Or. en

Emendamento 734
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'accesso al conferimento e al prelievo automatici di fondi dell'euro digitale online e l'utilizzo degli stessi sono soggetti a restrizioni nei casi di cui alla lettera c).

Or. en

Emendamento 735
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'euro digitale all'ingrosso è distribuito tramite intermediari soggetti a vigilanza che partecipano all'infrastruttura di regolamento dell'Eurosistema. La distribuzione offline dell'euro digitale:
	a) si svolge solo in ambienti pilota controllati;
	b) garantisce che alla BCE o agli intermediari non siano trasmessi dati personali sulle operazioni;
	c) garantisce che i dispositivi che memorizzano token offline raccolgano solo i dati minimi necessari per la prevenzione della doppia spesa.

Or. en

Emendamento 736
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. I prestatori di servizi di pagamento non consentono alcun meccanismo automatizzato che trasferisca fondi dal conto di pagamento in euro non digitale di un utente al conto in euro digitale dell'utente ai fini del completamento di un'operazione di pagamento. In particolare, è vietata la cosiddetta "funzionalità a cascata inversa". Tutti i conferimenti di fondi presso i conti in euro digitale richiedono un'autorizzazione esplicita e separata da parte dell'utente, indipendentemente dall'istruzione di pagamento.

Or. en

Emendamento 737
Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I prestatori di servizi di pagamento che ***prestano servizi*** di pagamento ***di radicamento*** ai sensi della direttiva 2015/2366 ***consentono*** agli utenti dell'euro digitale di conferire o prelevare manualmente o automaticamente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale a o da conti di pagamento in euro non digitale***, o banconote e monete in euro quando un*** prestatore di servizi di pagamento ***fornisce*** servizi ***di gestione del contante, fatte salve le limitazioni che la Banca centrale europea può adottare conformemente all'articolo 16 del presente regolamento***.	2. I prestatori di servizi di pagamento che ***forniscono conti*** di pagamento ***in euro non digitale*** ai sensi della direttiva 2015/2366 ***possono soltanto consentire*** agli utenti dell'euro digitale di conferire o prelevare manualmente o automaticamente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale a o da conti di pagamento in euro non digitale ***detenuti presso un altro*** prestatore di servizi di pagamento ***solo se entrambi i prestatori di servizi di pagamento hanno concordato contrattualmente le modalità di prestazione di tale servizio. Tali conferimenti e prelievi sono offerti a titolo gratuito ai consumatori, tranne quando si***

	tratta di un conto di pagamento in euro non digitale denominato in una valuta diversa dall'euro. Il presente paragrafo non si applica alla prestazione di servizi ***di convenzionamento obbligatori da parte dei prestatori di servizi di pagamento per gli esercenti***.

Or. en

Emendamento 738
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor, Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I prestatori di servizi di pagamento ***che prestano servizi di pagamento di radicamento ai sensi della direttiva 2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale di conferire o prelevare manualmente o automaticamente i fondi dei loro conti*** di pagamento in euro digitale ***a o da conti di pagamento in euro non digitale, o banconote e monete in euro quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante, fatte salve le limitazioni che la Banca centrale europea può adottare conformemente all'articolo 16 del presente regolamento***.	2. I prestatori di servizi di pagamento ***mettono a disposizione del pubblico, a titolo gratuito, informazioni accessibili sulle caratteristiche specifiche dei servizi*** di pagamento in euro digitale ***e sulle condizioni della loro distribuzione***.

Or. en

Emendamento 739
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I prestatori di servizi di pagamento	2. I prestatori di servizi di pagamento

che prestano servizi di pagamento di radicamento ai sensi della direttiva 2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale di conferire o prelevare manualmente o automaticamente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale a o da conti di pagamento in euro non digitale, o banconote e monete in euro quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante, fatte salve le limitazioni che la Banca centrale europea può adottare conformemente all'articolo 16 del presente regolamento.	che prestano servizi di pagamento di radicamento ai sensi della direttiva 2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale ***che sono già in una relazione contrattuale con il prestatore di servizi di pagamento*** di conferire o prelevare manualmente o automaticamente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale a o da conti di pagamento in euro non digitale ***detenuti presso lo stesso prestatore***, o banconote e monete in euro quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante, fatte salve le limitazioni che la Banca centrale europea può adottare conformemente all'articolo 16 del presente regolamento.
	Or. en

Emendamento 740
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento ai sensi della direttiva 2015/2366 consentono ***agli utenti dell'euro digitale*** di conferire o prelevare manualmente o automaticamente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale a o da conti di pagamento in euro non digitale, o banconote e monete in euro quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante***, fatte salve le limitazioni che la Banca centrale europea può adottare conformemente all'articolo 16 del presente regolamento***.	2. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento ai sensi della direttiva 2015/2366 consentono ***ai loro clienti*** di conferire o prelevare manualmente o automaticamente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale a o da conti di pagamento in euro non digitale, o banconote e monete in euro quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante.
	Or. en

Emendamento 741
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento ai sensi della direttiva 2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale di conferire o prelevare manualmente o automaticamente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale a o da conti di pagamento in euro non digitale, o banconote e monete in euro quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante***, fatte salve le limitazioni che la Banca centrale europea può adottare conformemente all'articolo 16 del presente regolamento***.	2. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento ai sensi della direttiva 2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale di conferire o prelevare manualmente o automaticamente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale a o da conti di pagamento in euro non digitale, o banconote e monete in euro quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante.

Or. en

Emendamento 742
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento ai sensi della direttiva 2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale di conferire o prelevare manualmente ***o automaticamente*** i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale a o da conti di pagamento in euro non digitale, o banconote e monete in euro quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante, fatte salve le limitazioni ***che la***	2. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva ***(UE)*** 2015/2366consentono agli utenti dell'euro digitale ***online*** di conferire o prelevare manualmente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale ***online, detenuti presso lo stesso o un altro prestatore di servizi di pagamento,*** a o da conti di pagamento in euro non digitale***, dispositivi per l'euro digitale offline*** o banconote e monete in euro quando un

Banca centrale europea può adottare conformemente all'articolo 16 del presente regolamento.	prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante, fatte salve le limitazioni ***di cui*** all'articolo 16 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 743
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento ai sensi della direttiva 2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale di conferire o prelevare manualmente o automaticamente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale a o da conti di pagamento in euro non digitale, o banconote ***e monete*** in euro quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante, fatte salve le limitazioni ***che la Banca centrale europea può adottare conformemente*** all'articolo 16 del presente regolamento.	2. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento ai sensi della direttiva 2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale di conferire o prelevare manualmente o automaticamente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale a o da conti di pagamento in euro non digitale, o banconote in euro quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante, fatte salve le limitazioni ***di cui*** all'articolo 16 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 744
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento ai sensi della direttiva	2. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento ai sensi della direttiva

2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale di conferire o prelevare manualmente o automaticamente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale a o da conti di pagamento in euro non digitale, o banconote ***e monete*** in euro quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante, fatte salve le limitazioni che la Banca centrale europea può adottare conformemente all'articolo 16 del presente regolamento.	2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale di conferire o prelevare manualmente o automaticamente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale a o da conti di pagamento in euro non digitale, o banconote in euro quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante, fatte salve le limitazioni che la Banca centrale europea può adottare conformemente all'articolo 16 del presente regolamento.

Or. fr

Emendamento 745
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale online di conferire o prelevare automaticamente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale online detenuti presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento a o da conti di pagamento in euro non digitale, fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 746
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione delle persone fisiche che utilizzano l'euro digitale offline funzionalità manuali di conferimento e di prelievo di fondi da contante, da un conto in euro digitale online o da qualsiasi conto di pagamento in euro non digitale designato dall'utente dell'euro digitale offline, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 16 e 37.

Or. en

Emendamento 747
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 quater. I prestatori di servizi di pagamento consentono ai loro clienti esercenti di prelevare automaticamente i fondi detenuti nei propri dispositivi per l'euro digitale offline per spostarli su conti di pagamento in euro non digitale designati dall'esercente.

Or. en

Emendamento 748
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione degli utenti	***soppresso***

dell'euro digitale funzionalità di conferimento e di prelievo di fondi:

a) in qualsiasi momento, su base continuativa, se il conferimento e il prelievo di fondi avvengono tramite conti di pagamento in euro non digitale;

b) quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante in cui il conferimento e il prelievo di fondi avvengono tramite banconote e monete in euro.

Or. en

Emendamento 749
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione ***degli*** utenti dell'euro digitale funzionalità di conferimento e di prelievo di fondi:	3. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione ***dei loro clienti che sono anche*** utenti dell'euro digitale funzionalità di conferimento e di prelievo di fondi:

Or. en

Emendamento 750
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) in qualsiasi momento***, su base continuativa***, se il conferimento e il prelievo di fondi avvengono tramite conti di pagamento in euro non digitale;	a) in qualsiasi momento, se il conferimento e il prelievo di fondi avvengono tramite conti di pagamento in euro non digitale***, dispositivi per l'euro digitale offline o conti di pagamento in***

euro digitale online;

Or. en

Emendamento 751
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante in cui il conferimento e il prelievo di fondi avvengono tramite banconote e monete in euro.	b) quando ***e dove*** un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante in cui il conferimento e il prelievo di fondi avvengono tramite banconote e monete in euro. ***Quando e dove fornire servizi di gestione del contante rimane a discrezione del prestatore di servizi di pagamento, fatte salve altre normative che incidono su tali decisioni.***

Or. en

Emendamento 752
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante in cui il conferimento e il prelievo di fondi avvengono tramite banconote ***e monete*** in euro.	b) quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante in cui il conferimento e il prelievo di fondi avvengono tramite banconote in euro. ***Dove il contante è fornito tramite uno sportello automatico, il requisito di conferimento e prelievo di fondi è limitato alle banconote in euro.***

Or. en

Emendamento 753
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante in cui il conferimento e il prelievo di fondi avvengono tramite banconote ***e monete*** in euro.	b) quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante in cui il conferimento e il prelievo di fondi avvengono tramite banconote in euro.

Or. en

Emendamento 754
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante in cui il conferimento e il prelievo di fondi avvengono tramite banconote ***e monete*** in euro.	b) quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante in cui il conferimento e il prelievo di fondi avvengono tramite banconote in euro.

Or. fr

Emendamento 755
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) dove il contante è fornito tramite uno sportello automatico, il requisito di conferimento e prelievo di fondi è limitato

alle banconote in euro.

Or. en

Emendamento 756
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) dove il contante è fornito tramite uno sportello automatico, il requisito di conferimento e prelievo di fondi è limitato alle banconote in euro.

Or. en

Emendamento 757
Sibylle Berg

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale di:	***soppresso***
a) disporre il prelievo automatico dei fondi in euro digitale che superano le eventuali limitazioni che la Banca centrale europea può adottare in conformità dell'articolo 16 per spostarli su un conto di pagamento in euro non digitale, in caso di ricezione di un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online;	
b) effettuare un'operazione di pagamento in euro digitale online se l'importo dell'operazione supera le loro	

disponibilità di euro digitale.

Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a un unico conto di pagamento in euro non digitale designato dagli utenti dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale sono autorizzati a tenere tale conto di pagamento in euro non digitale designato presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso cui è detenuto un determinato conto di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 758
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale di:	***soppresso***
a) disporre il prelievo automatico dei fondi in euro digitale che superano le eventuali limitazioni che la Banca centrale europea può adottare in conformità dell'articolo 16 per spostarli su un conto di pagamento in euro non digitale, in caso di ricezione di un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online;	
b) effettuare un'operazione di pagamento in euro digitale online se l'importo dell'operazione supera le loro disponibilità di euro digitale.	

Or. en

Emendamento 759
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di ***pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366*** consentono agli utenti dell'euro digitale di:	I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di ***conferimento e di prelievo di fondi a norma del paragrafo 1 e del paragrafo 2*** consentono agli utenti dell'euro digitale di:

Or. en

Emendamento 760
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366 consentono agli utenti dell'euro digitale di:	I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva ***(UE)*** 2015/2366consentono agli utenti dell'euro digitale ***online*** di:

Or. en

Emendamento 761
Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di ***pagamento di radicamento del conto ai sensi della direttiva 2015/2366*** consentono agli utenti dell'euro digitale di:	I prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di ***conferimento e di prelievo di fondi a norma del paragrafo 1 e del paragrafo 2*** consentono agli utenti dell'euro digitale di:

Or. en

Emendamento 762
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) disporre il prelievo automatico dei fondi in euro digitale che superano ***le eventuali limitazioni che la Banca centrale europea può adottare in conformità dell'articolo 16*** per spostarli su un conto di pagamento in euro non digitale, in caso di ricezione di un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online;	a) disporre il prelievo automatico dei fondi in euro digitale che superano ***il limite di detenzione di 500 EUR*** per spostarli su un conto di pagamento in euro non digitale, in caso di ricezione di un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online;

Or. en

Emendamento 763
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) disporre il prelievo automatico dei fondi in euro digitale che superano le eventuali limitazioni che la Banca centrale europea può adottare in conformità dell'articolo 16 per spostarli su un conto di pagamento in euro non digitale, in caso di ricezione di un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online;	a) disporre il prelievo automatico dei fondi in euro digitale che superano le eventuali limitazioni che la Banca centrale europea può adottare in conformità dell'articolo 16 per spostarli su un conto di pagamento in euro non digitale, ***detenuto presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento,*** in caso di ricezione di un'operazione di pagamento in euro

digitale effettuata online;

Or. en

Emendamento 764
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) disporre il prelievo automatico dei fondi in euro digitale che superano le eventuali limitazioni ***che la Banca centrale europea può adottare*** in conformità dell'articolo 16 per spostarli su un conto di pagamento in euro non digitale, in caso di ricezione di un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online;	a) disporre il prelievo automatico dei fondi in euro digitale ***online*** che superano le eventuali limitazioni ***adottate*** in conformità dell'articolo 16 per spostarli su un conto di pagamento in euro non digitale, in caso di ricezione di un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online;

Or. en

Emendamento 765
Hanna Gronkiewicz-Waltz, Siegfried Mureşan, Arba Kokalari, Janusz Lewandowski

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) Nel quadro della direttiva 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento possono fornire agli esercenti residenti o stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro o in un paese terzo servizi di pagamento in euro digitale che consentano loro di ricevere operazioni di pagamento in euro digitale da persone appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 1, anche se le condizioni di cui agli articoli da 18 a 20 non sono state soddisfatte, fatta salva la legislazione nazionale di tale Stato membro o paese

	terzo. I prestatori di servizi di pagamento non consentono a tali esercenti di detenere l'euro digitale fintantoché non siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 18 a 20.

Or. en

Motivazione

The amendment aims to allow merchants established outside of the euro area to receive digital euro payments made by digital euro, irrespective of meeting:(i) the condition of signing the arrangement between European Central Bank and relevant national central bank regulated for under Art. 18 of the Regulation;(ii) the condition of signing the agreement between the Union and the third country regulated for under Art. 19 of the Regulation;(iii) the condition to amend respective monetary agreements between the Union and third countries or territories under a monetary agreement regulated for under Art. 20 of the Regulation. It is also clarified that these merchants would have zero holding limit, in order not to cause the negative effects on the balance sheets of the European Central Bank and national central banks, on the monetary sovereignty and financial stability of Member States whose currency is not the euro, as well as on the fulfilment of euro area accession criteria and the process set out in Article 140 TFEU for Member States whose currency is not the euro. It is important to ensure that merchants outside the euro area may accept payments in digital euro if they wish to do so, as it is currently with a euro in physical form and with commercial bank money.

Emendamento 766
Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***effettuare*** un'operazione di pagamento in euro digitale ***online*** se l'importo ***dell'operazione supera le loro*** disponibilità di euro digitale.	b) ***disporre*** un'operazione di pagamento in euro digitale ***anche*** se l'importo ***delle*** disponibilità di euro digitale ***del pagatore è inferiore all'importo dell'operazione, attingendo automaticamente a fondi da un conto di pagamento collegato in euro non digitale se sono disponibili fondi sufficienti sul conto di pagamento in euro non digitale del pagatore***.

Or. en

Emendamento 767
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***effettuare*** un'operazione di pagamento in euro digitale ***online*** se l'importo ***dell'operazione supera le loro*** disponibilità di euro digitale.	b) ***disporre*** un'operazione di pagamento in euro digitale ***anche*** se l'importo ***delle*** disponibilità di euro digitale ***del pagatore è inferiore all'importo dell'operazione, attingendo automaticamente fondi da un conto di pagamento collegato in euro non digitale se sono disponibili fondi sufficienti sul conto di pagamento in euro non digitale del pagatore***.

Or. en

Emendamento 768
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) effettuare un'operazione di pagamento in euro digitale online se l'importo dell'operazione supera le loro disponibilità di euro digitale.	b) effettuare un'operazione di pagamento in euro digitale online se l'importo dell'operazione supera le loro disponibilità di euro digitale ***da un conto di pagamento in euro non digitale detenuto presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento***.

Or. en

Emendamento 769
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a un unico conto di pagamento in euro non digitale designato dagli utenti dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale sono autorizzati a tenere tale conto di pagamento in euro non digitale designato presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso cui è detenuto un determinato conto di pagamento in euro digitale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 770
Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a ***un unico conto*** di pagamento in euro non digitale ***designato*** dagli utenti dell'euro digitale. ***Gli utenti dell'euro digitale sono autorizzati a tenere tale conto di pagamento in euro non digitale designato presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso cui è detenuto un determinato conto di pagamento in euro digitale.***	Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a ***uno o più conti*** di pagamento in euro non digitale ***detenuti presso lo stesso o un altro prestatore di servizi di pagamento denominati in euro, designati*** dagli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 771

Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a un unico conto di pagamento ***in euro non digitale*** designato dagli utenti dell'euro digitale. ***Gli utenti dell'euro digitale sono autorizzati a tenere tale conto di pagamento in euro non digitale designato presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso cui è detenuto un determinato conto di pagamento in euro digitale.***	Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a un unico conto di pagamento ***denominato in euro detenuto presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento*** designato dagli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 772
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a un unico conto di pagamento in euro non digitale designato dagli utenti dell'euro digitale. ***Gli utenti dell'euro digitale sono autorizzati a tenere tale conto di pagamento in euro non digitale designato presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso cui è detenuto un determinato conto di pagamento in euro digitale.***	Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a un unico conto di pagamento in euro non digitale designato dagli utenti dell'euro digitale.

Or. en

Emendamento 773
Christophe Gomart

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a un unico conto di pagamento in euro non digitale designato dagli utenti dell'euro digitale***. Gli utenti dell'euro digitale sono autorizzati a tenere tale conto di pagamento in euro non digitale designato*** presso ***un*** prestatore di servizi di pagamento ***diverso da quello presso cui è detenuto un determinato conto di pagamento in euro digitale***.	Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a un unico conto di pagamento in euro non digitale designato dagli utenti dell'euro digitale***, detenuto*** presso ***il medesimo*** prestatore di servizi di pagamento.

Or. fr

Emendamento 774
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a un unico conto di pagamento in euro non digitale designato dagli utenti dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale sono autorizzati a tenere tale conto di pagamento in euro non digitale designato presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso cui è detenuto un determinato conto	Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale ***online*** a un unico conto di pagamento in euro non digitale designato dagli utenti dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale sono autorizzati a tenere tale conto di pagamento in euro non digitale designato presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso cui è detenuto un determinato conto

di pagamento in euro digitale.	di pagamento in euro digitale ***online ai fini del conferimento e del prelievo di fondi effettuati manualmente, ad eccezione del prelievo di fondi automatico per le persone giuridiche***. ***Per scopi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), il conferimento e il prelievo automatico di fondi sono detenuti all'interno dello stesso prestatore di servizi di pagamento.***

Or. en

Emendamento 775
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a ***un unico conto*** di pagamento in euro non digitale ***designato*** dagli utenti dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale sono autorizzati a tenere tale conto di pagamento in euro non digitale designato presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso cui è detenuto un determinato conto di pagamento in euro digitale.	Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a ***uno o più conti*** di pagamento in euro non digitale ***detenuti presso lo stesso o un altro prestatore di servizi di pagamento denominati in euro designati*** dagli utenti dell'euro digitale. Gli utenti dell'euro digitale sono autorizzati a tenere tale conto di pagamento in euro non digitale designato presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso cui è detenuto un determinato conto di pagamento in euro digitale.

Or. en

Emendamento 776
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a un unico conto di pagamento in euro non digitale designato dagli utenti dell'euro digitale. ***Gli*** utenti dell'euro digitale ***sono autorizzati a*** tenere tale conto di pagamento in euro non digitale designato presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso cui è detenuto un determinato conto di pagamento in euro digitale.	Ai fini delle lettere a) e b) e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a un unico conto di pagamento in euro non digitale designato dagli utenti dell'euro digitale. ***I prestatori di servizi di pagamento possono offrire agli*** utenti dell'euro digitale ***la possibilità di*** tenere tale conto di pagamento in euro non digitale designato presso un prestatore di servizi di pagamento diverso da quello presso cui è detenuto un determinato conto di pagamento in euro digitale.

Or. en

Motivazione

Il presente regolamento dovrebbe consentire ai prestatori di servizi di pagamento di definire le loro relazioni sulla base di accordi contrattuali. Rendere obbligatori i conferimenti aperti va oltre l'obiettivo del presente regolamento e interferirebbe con i rapporti contrattuali esistenti tra i prestatori di servizi di pagamento, rischiando nel contempo di falsare la concorrenza. L'effetto sul mercato e sulla concorrenza è valutato dopo un periodo di tempo sufficiente per l'introduzione dell'euro digitale, con la possibilità di rivedere le disposizioni in materia di conferimenti aperti, se necessario. I meccanismi a cascata inversa e a cascata sono sempre possibili tramite l'opzione pubblica fornita da enti designati.

Emendamento 777
Pasquale Tridico
a nome del gruppo The Left
Gaetano Pedulla', Jussi Saramo

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale forniscono, su richiesta e a titolo gratuito, un dispositivo fisico al portatore, come una carta o un supporto hardware sicuro equivalente, ai fini di detenzione e utilizzo

dell'euro digitale, sia per i pagamenti offline che online. L'accesso al dispositivo fisico al portatore non impone all'utente di detenere un conto di pagamento in euro non digitale, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del presente regolamento. Gli Stati membri designano i soggetti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d) e f), della direttiva 2015/2366 affinché agiscano in qualità di distributori del dispositivo fisico al portatore. La Banca centrale europea stabilisce le norme tecniche, di sicurezza e di interoperabilità necessarie per garantire che i dispositivi fisici al portatore possano essere utilizzati per i pagamenti in euro digitale online e offline.

Or. en

Emendamento 778
Tomáš Kubín, Enikő Győri, Jaroslava Pokorná Jermanová

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Nel quadro della direttiva 2015/2366, i prestatori di servizi di pagamento possono fornire agli esercenti residenti o stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro o in un paese terzo servizi di pagamento in euro digitale che consentano loro di ricevere operazioni di pagamento in euro digitale da persone appartenenti alle categorie di cui al paragrafo 1, anche se le condizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 non sono state soddisfatte, fatta salva la legislazione nazionale di tale Stato membro o paese terzo. I prestatori di servizi di pagamento non consentono a tali esercenti di detenere l'euro digitale fintantoché non siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20.

Or. en

Emendamento 779
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Al fine di fornire servizi di pagamento in euro digitale alle persone giuridiche soggette all'obbligo di accettare l'euro digitale a norma del capo III del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento forniscono, su richiesta, la possibilità di avviare operazioni di prelievo e la possibilità di differire il prelievo automatico di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a), per consentire il prelievo in lotti di euro digitali al loro conto di pagamento in euro non digitale per una durata massima di 24 ore.

Or. en

Emendamento 780
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'euro digitale distribuito dai prestatori di servizi di pagamento è convertibile alla pari in moneta scritturale e moneta elettronica denominate in euro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 781
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ai fini dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale instaurano un rapporto contrattuale solo con i prestatori di servizi di pagamento. Gli utenti dell'euro digitale non hanno alcun rapporto contrattuale con la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 782
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ai fini dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale instaurano un rapporto contrattuale solo con i prestatori di servizi di pagamento. Gli utenti dell'euro digitale non hanno alcun rapporto contrattuale con la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali.	6. Ai fini dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale instaurano un rapporto contrattuale solo con i prestatori di servizi di pagamento. Gli utenti dell'euro digitale non hanno alcun rapporto contrattuale con la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali. ***Ciò lascia impregiudicata la possibilità di nominare la banca centrale nazionale come una delle entità designate di uno Stato membro che distribuisce l'euro digitale conformemente all'articolo 14 ter.***

Or. en

Emendamento 783

Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ai fini dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale instaurano un rapporto contrattuale solo con i prestatori di servizi di pagamento. Gli utenti dell'euro digitale non hanno alcun rapporto contrattuale con la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali.	6. Ai fini dei servizi di pagamento in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale instaurano un rapporto contrattuale solo con i prestatori di servizi di pagamento. Gli utenti dell'euro digitale non hanno alcun rapporto contrattuale con la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali. ***La presente disposizione lascia impregiudicata la responsabilità della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali relativamente alle questioni sotto il loro diretto controllo in materia di euro digitale.***

Or. en

Emendamento 784
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Ai fini dei servizi ***di pagamento*** in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale instaurano un rapporto contrattuale solo con i prestatori di servizi di pagamento. Gli utenti dell'euro digitale non hanno alcun rapporto contrattuale con la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali.	6. Ai fini dei servizi in euro digitale, gli utenti dell'euro digitale instaurano un rapporto contrattuale solo con i prestatori di servizi di pagamento ***sulla base di un insieme minimo comune di disposizioni obbligatorie definite dalla Banca centrale europea***. Gli utenti dell'euro digitale non hanno alcun rapporto contrattuale con la Banca centrale europea o le banche centrali nazionali.

Or. en

Emendamento 785
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Le persone fisiche non possono possedere più di un dispositivo per l'euro digitale offline.

Or. en

Emendamento 786
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli utenti dell'euro digitale possono avere uno o più conti di pagamento in euro digitale presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi prestatori di servizi di pagamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 787
Giovanni Crosetto, Denis Nesci, Francesco Ventola, Mariateresa Vivaldini, Marco Squarta

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli utenti dell'euro digitale possono avere ***uno o più conti*** di pagamento in euro digitale ***presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi***	7. Gli utenti dell'euro digitale possono avere ***un solo conto*** di pagamento in euro digitale***.***

prestatori di servizi di pagamento.

Per i primi cinque anni, al fine di garantire l'integrità della distribuzione dell'euro digitale, il conto di pagamento in euro digitale di un utente già titolare di un conto di pagamento in euro non digitale è contrattualmente collegato allo stesso prestatore di servizi di pagamento. ***Tale collegamento garantisce che le operazioni di conferimento e di prelievo, nonché le operazioni di pagamento che superano i limiti di detenzione dell'euro digitale, siano eseguite tramite il conto di pagamento in euro non digitale esistente dell'utente.***

Or. en

Emendamento 788
Engin Eroglu

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli utenti dell'euro digitale possono avere ***uno o più conti*** di pagamento in euro digitale presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento ***o presso diversi prestatori di servizi di pagamento***.	7. Gli utenti dell'euro digitale possono avere ***un conto*** di pagamento in euro digitale presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 789
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli utenti dell'euro digitale possono avere uno o più conti di pagamento in euro	7. Gli utenti dell'euro digitale possono avere uno o più conti di pagamento in euro

digitale presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi prestatori di servizi di pagamento.	digitale ***online*** presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento o presso diversi prestatori di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 790
Luděk Niedermayer

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 7 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	All'atto dell'apertura di un nuovo conto di pagamento in euro digitale, il prestatore di servizi di pagamento verifica se l'utente detiene già, o detiene congiuntamente, altri conti di pagamento in euro digitale di cui all'articolo 16, paragrafo 7, e fissa il limite di detenzione in modo tale che le disponibilità complessive dell'utente non superino il limite massimo di detenzione stabilito a norma dell'articolo 16, paragrafi 6 e 7.

Or. en

Emendamento 791
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione del pubblico, a titolo gratuito, informazioni accessibili sulle caratteristiche specifiche dei servizi di pagamento in euro digitale e sulle condizioni della loro distribuzione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 792
Fernando Navarrete Rojas, Markus Ferber, Stefan Berger, Daniel Caspary, Ralf Seekatz, Christophe Gomart, Isabel Benjumea Benjumea, Antonio López-Istúriz White

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione ***del pubblico***, a titolo gratuito, informazioni accessibili sulle caratteristiche specifiche dei servizi di pagamento in euro digitale e sulle condizioni della loro distribuzione.	8. ***A partire dalla data di emissione dell'euro digitale,*** i prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione ***dei loro clienti***, a titolo gratuito, informazioni accessibili sulle caratteristiche specifiche dei servizi di pagamento in euro digitale e sulle condizioni della loro distribuzione.

Or. en

Emendamento 793
Auke Zijlstra, Pierre Pimpie

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione ***del pubblico***, a titolo gratuito, informazioni accessibili sulle caratteristiche specifiche dei servizi di pagamento in euro digitale e sulle condizioni della loro distribuzione.	8. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione ***dei loro clienti***, a titolo gratuito, informazioni accessibili sulle caratteristiche specifiche dei servizi di pagamento in euro digitale e sulle condizioni della loro distribuzione.

Or. en

Emendamento 794
Nikos Papandreou, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Carla Tavares, Jonás Fernández, Thomas Bajada, Matthias Ecke, Eero Heinäluoma

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. I prestatori di servizi di pagamento che distribuiscono l'euro digitale attuano sistemi e processi efficienti in termini di costi per i servizi di pagamento di base in euro digitale. La Banca centrale europea può emanare norme tecniche e orientamenti operativi per promuovere l'efficienza, l'interoperabilità e la riduzione al minimo dei costi nella prestazione di servizi in euro digitale. I prestatori di servizi di pagamento cooperano con la Banca centrale europea al fine di:
	a) condividere dati anonimizzati sui costi e sulle operazioni per stabilire parametri di riferimento in materia di efficienza;
	b) adottare standard e interfacce comuni che riducano i costi di integrazione e operativi;
	c) individuare e attuare le migliori pratiche per un'erogazione dei servizi efficiente sotto il profilo dei costi;
	d) esplorare soluzioni infrastrutturali condivise, ove opportuno, per ridurre al minimo la duplicazione dei costi.

Or. en

Emendamento 795
Marco Falcone, Fulvio Martusciello, Herbert Dorfmann

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Per i primi tre anni, al fine di garantire l'integrità della distribuzione dell'euro digitale, il conto di pagamento in euro digitale di un utente già titolare di un conto di pagamento in euro non digitale è contrattualmente collegato allo stesso prestatore di servizi di pagamento.

Tale collegamento garantisce che le operazioni di conferimento e di prelievo, nonché le operazioni di pagamento che superano i limiti di detenzione dell'euro digitale, siano eseguite tramite il conto di pagamento in euro non digitale esistente dell'utente.

Or. en

Emendamento 796
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. I prestatori di servizi di pagamento non sono tenuti a fornire i servizi associati all'esecuzione di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate offline, a meno che non agiscano in qualità di entità designata a norma dell'articolo 14 ter.

Or. en

Emendamento 797
Damian Boeselager
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 ter. I prestatori di servizi di pagamento consentono l'avvio e la ricezione di operazioni di pagamento in euro digitale effettuate online in modalità online differita a determinate condizioni che sono definite da un atto di esecuzione della Commissione europea. Fino

all'adozione di tale atto di esecuzione, i prestatori di servizi di pagamento non sono tenuti a offrire pagamenti online differiti.

Or. en

Emendamento 798
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor

Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 13 bis
	Obblighi di conferimento e di prelievo dei prestatori di servizi di pagamento
	1. I prestatori di servizi di pagamento che offrono servizi di pagamento in euro digitale a norma dell'articolo 13 e i prestatori di servizi di pagamento che forniscono conti di pagamento in euro non digitale ai sensi della direttiva e del regolamento [PSD3/PSR] possono consentire agli utenti dell'euro digitale di conferire o prelevare manualmente o automaticamente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale detenuti presso un altro prestatore di servizi di pagamento, da o verso un conto di pagamento in euro non digitale. Tali servizi possono essere offerti su base volontaria mediante accordi contrattuali tra prestatori di servizi di pagamento. Le funzionalità di conferimento o di prelievo a norma del presente articolo, se fornite da un prestatore di servizi di pagamento, sono offerte a titolo gratuito ai consumatori, tranne nel caso in cui tali operazioni coinvolgano un conto di pagamento in euro non digitale denominato in una valuta diversa dall'euro.
	In deroga al primo comma, i prestatori di servizi di pagamento ivi menzionati

consentono agli esercenti ai quali offrono i servizi di convenzionamento obbligatori di cui all'allegato II bis di conferire o prelevare manualmente o automaticamente i fondi dei loro conti di pagamento in euro digitale detenuti presso un altro prestatore di servizi di pagamento da o verso un conto di pagamento in euro non digitale.

Ai fini del primo comma, i prestatori di servizi di pagamento che detengono un conto presso la Banca centrale europea o una banca centrale nazionale forniscono l'accesso ai servizi di conferimento e di prelievo in euro digitale ai prestatori di servizi di pagamento che non detengono un conto in un sistema di pagamento gestito dalla Banca centrale europea o da altre banche centrali nazionali, in modo obiettivo, non discriminatorio, trasparente e proporzionato.

2. I prestatori di servizi di pagamento che forniscono servizi di conferimento e di prelievo a norma del paragrafo 1 e i prestatori di servizi di pagamento a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, mettono a disposizione funzionalità di conferimento e di prelievo:

a) in qualsiasi momento, su base continuativa, se il conferimento e il prelievo di fondi avvengono tramite conti di pagamento in euro non digitale;

b) quando un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di gestione del contante in euro in cui il conferimento e il prelievo di fondi avvengono tramite banconote e monete in euro. In tal caso, le funzionalità di conferimento e di prelievo in contante per i conti di pagamento in euro digitale sono fornite nello stesso modo in cui il prestatore di servizi di pagamento offre servizi di gestione del contante per i conti di pagamento in euro non digitale.

3. I prestatori di servizi di pagamento che forniscono servizi di conferimento e di prelievo a norma del paragrafo 1 e i

prestatori di servizi di pagamento a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, consentono di:

a) disporre il prelievo automatico dei fondi in euro digitale che superano le eventuali limitazioni che la Banca centrale europea può adottare in conformità dell'articolo 16 per spostarli su un conto di pagamento in euro non digitale, in caso di ricezione di un'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online;

b) disporre un'operazione di pagamento in euro digitale anche se l'importo delle disponibilità in euro digitale del pagatore è inferiore all'importo dell'operazione, prelevando automaticamente fondi da un conto di pagamento in euro non digitale collegato, a condizione che l'importo in eccesso dell'operazione di pagamento in euro digitale effettuata online sia disponibile sul pagamento in euro non digitale del pagatore.

Ai fini delle lettere a) e b), e previa approvazione degli utenti dell'euro digitale, i prestatori di servizi di pagamento che forniscono funzionalità di conferimento e di prelievo collegano ciascun conto di pagamento in euro digitale a uno o più conti di pagamento in euro non digitale denominati in euro detenuti presso lo stesso o un altro prestatore di servizi di pagamento designato dagli utenti dell'euro digitale.

4. In caso di avvio di una procedura di insolvenza nei confronti di un prestatore di servizi di pagamento che fornisce servizi di pagamento in euro digitale, le disponibilità in euro digitale degli utenti dell'euro digitale rimangono di proprietà dell'utente dell'euro digitale e sono al di fuori della portata dei creditori di tale prestatore di servizi di pagamento. In tal caso, l'utente dell'euro digitale può trasferire il conto di pagamento in euro digitale a un altro prestatore di servizi di pagamento senza fare affidamento sul

prestatore di servizi di pagamento nei confronti del quale è stata avviata una procedura di insolvenza, a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, o far prelevare i propri euro digitali affinché siano trasferiti su un conto di pagamento in euro non digitale.

5. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione del pubblico, a titolo gratuito, informazioni accessibili sulle caratteristiche specifiche dei servizi di pagamento in euro digitale e sulle condizioni della loro distribuzione.

Or. en